SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 17 ottobre 2017 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della difesa

Ministero della giustizia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 2017, n. **150**.

Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 175, della predetta legge n. 232 del 2016, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 166 a 174 dell'articolo 1 della medesima legge e degli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonché la disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di funzionamento del fondo di garanzia di cui al comma 173 dell'articolo 1 della medesima legge e della garanzia di ultima istanza dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che modifica l'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Sentito l'INPS, per i profili di competenza inerenti alle misure previste dalle citate disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della citata legge n. 232 del 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2017;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 26 luglio 2017;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto si intendono per:

a) accordi quadro: congiuntamente l'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'associazione bancaria italiana, e l'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come regolati dall'articolo 11;

b) anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE): il prestito di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

c) contratto di finanziamento: il contratto concluso tramite flusso telematico tra il richiedente e l'istituto finanziatore di cui alla lettera *l)*, mediante il quale sono regolati i termini e le condizioni, in conformità all'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, al presente decreto nonché agli accordi quadro di cui alla lettera *a)*, ai fini dell'erogazione e del rimborso del finanziamento di cui alla lettera *d)*;

d) finanziamento: l'ammontare complessivo del prestito erogato a titolo di APE durante la fase di erogazione, comprensivo dell'importo dei premi assicurativi complessivamente pattuiti e della commissione di accesso al fondo di garanzia, anticipati dall'istituto finanziatore per conto del richiedente;

e) fondo di garanzia o fondo: il fondo di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i cui interventi sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza;

f) gestore: l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), al quale è affidata la gestione del fondo di garanzia, sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto ed i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 176, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

g) impresa assicuratrice: l'impresa assicuratrice che aderisce all'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui all'articolo 11, comma 2, del presente decreto;

h) interessi contrattuali: l'ammontare complessivo degli interessi contrattuali maturati sul finanziamento;

i) debito residuo: l'ammontare del finanziamento e dei relativi interessi contrattuali non ancora rimborsati, da restituire secondo il piano di ammortamento;

l) istituto finanziatore: la banca o l'intermediario finanziario che aderisce all'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'associazione bancaria italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto;

m) piano di ammortamento: il piano di ammortamento per il rimborso del debito residuo, definito ai sensi degli accordi quadro di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di accesso all'APE, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono richiedere l'APE i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali individuate dall'articolo 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che risultino in possesso, congiuntamente, dei requisiti previsti dal medesimo comma.

2. Il requisito anagrafico che consente la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla data di domanda di APE tiene conto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi della normativa vigente e, in particolare, di quanto disposto dall'articolo 24, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Coloro che hanno maturato i requisiti in una data compresa tra il 1° maggio 2017 e la data di entrata in vigore del presente decreto, come certificata dall'INPS ai sensi dell'articolo 5, possono richiedere, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso la domanda di APE di cui all'articolo 7, la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla suddetta data di maturazione dei requisiti.

4. Non possono ottenere l'APE i soggetti già titolari di un trattamento pensionistico diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

5. In caso di liquidazione di trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, l'erogazione dell'APE viene interrotta e, fatto salvo il ricorso del soggetto richiedente all'estinzione anticipata di cui all'articolo 12, l'istituto finanziatore comunica all'INPS il piano di ammortamento rideterminato e l'importo della nuova rata di ammortamento da trattenere sulla pensione, con le modalità previste dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1. In tale ipotesi, l'impresa assicuratrice rimborserà al soggetto richiedente la parte di premio non goduta, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 2, e il fondo di garanzia corrisponderà la quota parte non utilizzata della commissione per l'accesso al fondo, secondo le modalità previste dalle istruzioni operative di cui all'articolo 19.

Art. 4.

Domanda di certificazione del diritto all'APE

1. La domanda di certificazione del diritto all'APE è presentata dal soggetto richiedente all'INPS direttamente o attraverso un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, specificamente delegato dal richiedente, rispetto al quale l'INPS verifica, in conformità alle norme vigenti, la validità della delega. La domanda, predisposta secondo il modello di cui all'allegato 1, è inviata secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al richiedente è rilasciata l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 5.

Certificazione del diritto all'APE

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all'APE, l'INPS comunica al richiedente per via telematica tramite il sito istituzionale, nella sezione riservata al richiedente e con contestuale invio dell'avviso di comunicazione di avvenuta pubblicazione all'indirizzo di posta elettronica fornito dal richiedente nella domanda di certificazione:

a) la certificazione del diritto all'APE, qualora sia accertato il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3. In tal caso, l'INPS comunica al soggetto richiedente la data di maturazione dei requisiti anagrafici per la domanda di APE di cui all'articolo 3, nonché gli importi minimo e massimo della quota mensile di APE ottenibile, in base ai criteri di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, vigenti alla data della certificazione, fermo restando che tali importi saranno successivamente riverificati ai sensi dell'articolo 6 al momento della domanda di APE;

b) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 commi 1, 2 e 3.

2. La certificazione del diritto all'APE è effettuata tenendo conto delle disposizioni e condizioni vigenti al momento della domanda di certificazione, sulla base degli elementi e delle informazioni presenti negli archivi dell'INPS.

Art. 6.

Importo minimo e massimo del diritto di APE ottenibile

1. L'importo minimo della quota di APE ottenibile è pari a 150 euro mensili.

2. Ai fini della determinazione dell'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile, l'INPS determina l'importo mensile del trattamento pensionistico al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolato sulla base dei coefficienti di trasformazione vigenti alla data della domanda di APE, e relativi all'età posseduta alla stessa data per i soggetti con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996 e relativi all'età di pensionamento di vecchiaia per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. A tal fine, il calcolo dell'importo mensile del trattamento pensionistico deve essere effettuato sulla base degli elementi presenti negli archivi dell'INPS.

3. L'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile non può superare rispettivamente:

a) il 75 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata dell'erogazione dell'APE è superiore a 36 mesi;
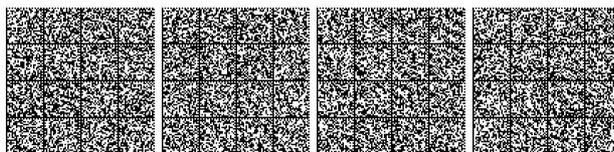
b) l'80 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è compresa tra 24 e 36 mesi;

c) l'85 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è compresa tra 12 e 24 mesi;

d) il 90 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è inferiore a 12 mesi.

4. In aggiunta ai limiti di cui al comma 3, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in merito all'importo della pensione al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta.

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile deve essere tale da determinare, al momento della domanda di APE, di cui all'articolo 7, una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE, non risulti superiore al 30 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.

6. Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile ai sensi del comma 5, l'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile è calcolato sulla base degli elementi forniti sotto la responsabilità del richiedente e con piena manleva dell'INPS.

7. Ai soli fini dei commi 3 e 5, l'importo di cui al comma 2 è considerato al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per il solo reddito da pensione, inclusa l'addizionale regionale, escluse le addizionali comunali e applicando le detrazioni di imposta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti alla data della certificazione del diritto all'APE.

Art. 7.

Domanda di APE

1. Il soggetto in possesso della certificazione di cui all'articolo 5 presenta la domanda di APE all'INPS attraverso l'uso dell'identità digitale SPID almeno di secondo livello, secondo i modelli di cui agli allegati 2, 3 e 4. La domanda è sottoscritta con firma elettronica avanzata ed inviata per via telematica tramite il sito istituzionale dell'INPS, direttamente o attraverso un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, specificamente delegato dal richiedente, rispetto al quale l'INPS verifica, in conformità alle norme vigenti, la validità della delega. Al richiedente è inoltre rilasciata da parte dell'istituto finanziatore e dell'impresa assicuratrice, con adeguate modalità informatiche, l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Nella domanda di APE sono ricomprese:

a) la proposta del contratto di finanziamento, con indicazione dell'istituto finanziatore prescelto;

b) la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza, con indicazione dell'impresa assicuratrice prescelta;

c) l'istanza di accesso al fondo di garanzia.

3. Contestualmente alla domanda di APE, il soggetto richiedente presenta all'INPS domanda di pensione di vecchiaia, secondo il modello di cui all'allegato 5.

4. Si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, secondo e terzo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fermo restando che i termini per il recesso decorrono dalla data di perfezionamento dell'APE di cui al comma 15. In caso di recesso dal contratto di assicurazione, la domanda di APE, il contratto di finanziamento, la domanda di pensione di vecchiaia e l'istanza di accesso al fondo di garanzia sono inefficaci. Parimenti, in caso di recesso dal contratto di finanziamento, il contratto di assicurazione, la domanda di pensione di vecchiaia e l'istanza di accesso al fondo di garanzia sono inefficaci.

5. Ai fini della sottoscrizione della domanda di APE, della proposta del contratto di finanziamento e della proposta del contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza, l'identificazione del soggetto richiedente è effettuata dall'INPS con il sistema SPID almeno di secondo livello. Si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, sesto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

6. Nella domanda di APE il soggetto richiedente indica:

a) di voler accedere o meno al finanziamento supplementare al fine di poter garantire l'erogazione dell'APE fino all'effettiva età di pensionamento qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi della normativa vigente;

b) l'ammontare della quota mensile di APE, nei limiti dell'importo minimo e dell'importo massimo ai sensi dell'articolo 6;

c) l'importo di eventuali rate per debiti erariali;

d) l'importo di eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'APE;

e) l'importo di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.

7. Sulla base della quota mensile di APE richiesta, anche per le finalità di cui all'articolo 8, è determinata la rata di ammortamento mensile che deve essere compatibile con l'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile determinato ai sensi dell'articolo 6. Il piano di ammortamento è definito sulla base di quanto previsto nell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1.
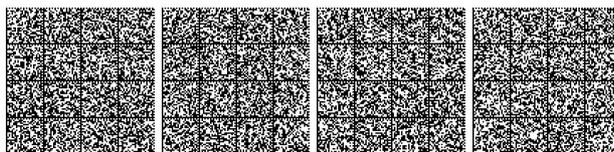
8. Nella domanda di APE, il soggetto di cui al comma 1 dichiara, sotto la sua responsabilità, di:

a) non avere, nei confronti delle banche o di altri operatori finanziari, esposizioni per debiti scaduti o sconfinanti (intendendosi con ciò l'utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente, in assenza di apertura di credito, ovvero in eccedenza rispetto all'apertura di credito concessa) e non pagati da oltre novanta giorni;

b) non essere a conoscenza di essere attualmente registrato negli archivi della centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia e non aver ricevuto comunicazioni relative all'iscrizione in un sistema di informazioni creditizie gestito da soggetti privati, per l'inadempimento di uno o più prestiti, quali mutui, finanziamenti o altre forme di indebitamento;

c) non aver avviato o essere oggetto di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

d) non avere pignoramenti in corso o estinti senza integrale soddisfazione dei creditori;

e) non avere protesti a proprio carico e non essere registrato nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d'Italia, denominato centrale di allarme interbancaria - CAI.

9. Ai fini della mancata accettazione della domanda di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, non saranno considerate quali condizioni ostative:

a) in relazione alla lettera *a)* del comma 8, i debiti che al momento della domanda sono estinti per qualunque causa;

b) in relazione alle lettere *c)* ed *e)* del comma 8, rispettivamente, qualora si sia verificata, la chiusura della procedura di composizione della crisi, la cancellazione dell'elevazione del protesto e la cancellazione della registrazione dall'archivio presso la centrale di allarme interbancaria - CAI;

c) in relazione alla lettera *d)* del comma 8, l'essere decorsi trentasei mesi dall'estinzione non satisfattiva della procedura esecutiva.

10. Al momento di presentazione della domanda di APE, è resa disponibile l'informativa precontrattuale e contrattuale, anche ai fini della normativa in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, rilasciata dall'istituto finanziatore e dall'impresa assicuratrice con modalità informatiche adeguate.

11. L'INPS trasmette all'istituto finanziatore indicato dal richiedente, mediante flusso telematico, secondo le modalità stabilite dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1, la domanda di APE con la proposta di contratto di finanziamento e con evidenza dell'importo della commissione di accesso al fondo di cui all'articolo 13; l'INPS trasmette la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza all'impresa assicuratrice scelta dal richiedente.

12. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente, mediante flusso telematico, l'accettazione della proposta di contratto di finanziamento, ovvero l'eventuale comunicazione di mancata accettazione della stessa, ai sensi di quanto previsto all'articolo 8, nei termini e con le modalità previsti dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1.

13. L'INPS mette a disposizione dell'impresa assicuratrice indicata dal soggetto richiedente, mediante flusso telematico, l'accettazione della proposta di contratto di finanziamento da parte dell'istituto finanziatore.

14. L'impresa assicuratrice accetta la proposta di assicurazione e la trasmette all'INPS e al soggetto richiedente, mediante flusso telematico, nei termini e con le modalità previsti dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 2.

15. L'APE si perfeziona alla data in cui sono pubblicate in formato elettronico, nella sezione riservata al richiedente sul sito istituzionale INPS, l'accettazione del contratto di finanziamento e l'accettazione della proposta di assicurazione. La pubblicazione dei predetti documenti è contestualmente comunicata dall'INPS al richiedente all'indirizzo di posta elettronica fornito dallo stesso nella domanda di APE, con modalità che rispettino il principio di minimizzazione dei dati. Il richiedente può delegare un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, alla verifica dello stato della documentazione relativa alla domanda di APE.

16. Qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, l'ammontare del finanziamento e la relativa durata sono rideterminati in misura corrispondente alle variazioni disposte ai sensi della normativa vigente, a meno che il richiedente non abbia espresso, in sede di domanda di APE, la volontà di non voler accedere a tale finanziamento supplementare. L'ammontare massimo del finanziamento supplementare e le modalità di rideterminazione del finanziamento e del debito residuo, comprensivo della quota relativa al premio assicurativo, e del relativo piano di ammortamento, sono disciplinati nell'ambito dei rispettivi accordi quadro di cui all'articolo 11, fermo restando che il finanziamento supplementare, qualora richiesto in sede di domanda di APE, è incluso nelle valutazioni svolte ai sensi dell'articolo 6 ai fini dell'accertamento delle cause di mancata accettazione della proposta di finanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, e, pertanto, previsto originariamente nel contratto di finanziamento, senza alcuna successiva verifica da parte dell'istituto finanziatore al momento dell'adeguamento. Ai fini dell'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la rideterminazione dell'ammontare del finanziamento ai fini dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, non costituirà un aumento significativo dell'importo totale del credito.
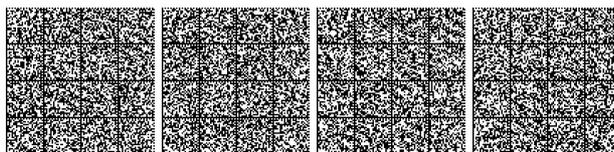
Art. 8.

Mancata accettazione del contratto di finanziamento

1. L'istituto finanziatore, sulla base delle verifiche abitualmente svolte per analoghe tipologie di finanziamento, nei termini e con le modalità definite ai sensi dell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1, non accetta la proposta di contratto di finanziamento nei seguenti casi:

a) errori o mancanze nelle dichiarazioni effettuate dal soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda di APE, secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 6;

b) se la quota mensile di APE richiesta è superiore all'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile determinato ai sensi dell'articolo 6;

c) il soggetto richiedente si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 8, ovvero abbia reso dichiarazioni non veritiere in relazione a una o più delle predette situazioni.

2. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente, mediante flusso telematico, la mancata accettazione della proposta di contratto di finanziamento.

3. In caso di mancata accettazione della proposta di contratto di finanziamento da parte dell'istituto finanziatore, la domanda di pensione di vecchiaia, la proposta di assicurazione e l'istanza di accesso al fondo di garanzia sono prive di effetti. È sempre possibile procedere ad una nuova domanda di APE.

4. Le controversie che possono sorgere tra il soggetto richiedente e l'istituto finanziatore in relazione alla domanda di APE e al contratto di finanziamento possono essere devolute, anche per gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie definiti in sede di accordi quadro di cui all'articolo 11, che saranno altresì inclusi nel modello di contratto di finanziamento. Gli accordi quadro, per i rispettivi profili di competenza, disciplinano i profili di vincolatività dei suddetti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, prevedendo l'obbligo per gli istituti finanziatori di conformarsi a quanto stabilito in sede di mediazione o proposta conciliativa, qualora accettata dal richiedente.

Art. 9.

Obblighi degli istituti finanziatori e delle imprese assicuratrici

1. Gli obblighi previsti dall'articolo 125-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si considerano assolti mediante la messa a disposizione gratuita da parte dell'istituto finanziatore di una tabella relativa al piano di ammortamento e di un quadro dell'andamento del rapporto, aggiornati almeno una volta l'anno, in formato elettronico. Tale documentazione è resa disponibile al soggetto finanziato tramite il sito istituzionale dell'INPS, per conto dell'istituto finanziatore.

2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazioni periodiche, l'impresa assicuratrice mette gratuitamente a disposizione del soggetto assicurato le informazioni relative al premio versato, in formato elettronico. Tale documentazione è resa disponibile al soggetto finanziato tramite il sito istituzionale dell'INPS, per conto dell'impresa assicuratrice.

3. L'erogazione del prestito ha inizio entro il trentesimo giorno lavorativo successivo alla data del perfezionamento dell'APE di cui all'articolo 7, comma 15, tempestivamente comunicata dall'INPS all'istituto finanziatore. L'istituto finanziatore accredita sul conto corrente indicato dal richiedente ed a lui intestato o cointestato, il prestito erogato su base mensile fino alla data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente e dall'articolo 3, comma 2, ovvero fino alla precedente data di accesso alla pensione diretta.

4. L'istituto finanziatore provvede al versamento della commissione di accesso al fondo, ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dandone comunicazione al gestore, e provvede al pagamento del premio della copertura assicurativa all'impresa assicuratrice indicata dal richiedente.

Art. 10.

Obblighi dell'INPS

1. Fermo restando quanto previsto dal sesto periodo dell'articolo 1, comma 171, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in caso di incapienza della pensione mensile, l'INPS trattiene dalla pensione il massimo importo consentito dalla legge e lo versa all'istituto finanziatore. Nei successivi centottanta giorni dalla data di scadenza della medesima rata, l'INPS trattiene dalle rate di pensione mensili erogate al richiedente l'importo mancante per il completamento del pagamento della rata inevasa e lo versa all'istituto finanziatore unitamente alle rate correnti.

2. L'INPS predispone sul suo portale uno strumento di simulazione che consente al richiedente di calcolare l'ammontare della rata di ammortamento in funzione dell'importo del finanziamento.

3. In caso di premorienza del richiedente, l'INPS si impegna ad informare, in via telematica, l'istituto finanziatore e l'impresa assicuratrice della morte del soggetto richiedente entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della variazione anagrafica per decesso da parte dell'ufficiale d'anagrafe, ai sensi dell'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, o del certificato di accertamento del decesso da parte del medico necroscopo, ai sensi dell'articolo 1, comma 303, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non rispondendo di eventuali ritardi nelle comunicazioni da parte dei soggetti preposti, come identificati. L'impresa assicuratrice provvede al pagamento della prestazione assicurata nei termini e con le modalità previsti dagli accordi quadro.

4. L'INPS trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relazioni trimestrali contenenti informazioni di tipo quantitativo e qualitativo, ripartite anche in base all'età dei soggetti richiedenti, all'ammontare del finanziamento richiesto, alle richieste di estinzione anticipata ed altre variazioni dei piani di ammortamento al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dell'APE.
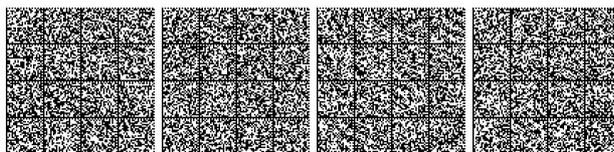
Art. 11.

Accordi Quadro con gli istituti finanziatori e le imprese assicurative

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipulano con l'associazione bancaria italiana un accordo quadro per definire, in particolare, il tasso di interesse da corrispondere sul finanziamento, in relazione all'evoluzione dei parametri di riferimento, i termini e le modalità di adesione da parte degli istituti finanziatori nonché le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi tra INPS, istituti finanziatori e imprese assicurative, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e trasmesso all'Autorità della concorrenza e del mercato per i profili di competenza. Nell'accordo quadro sono regolati anche gli effetti della liquidazione dei trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia e quelli derivanti dall'adeguamento del requisito anagrafico alla speranza di vita di cui all'articolo 3, comma 2, il modello di contratto di finanziamento e le relative condizioni, nonché la definizione del piano di ammortamento per il rimborso del debito residuo.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipulano con l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie un accordo quadro per definire, in particolare, la misura del premio assicurativo del rischio di premorienza, i termini e le modalità di adesione da parte delle imprese assicuratrici, le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi tra INPS, istituti finanziatori e imprese assicurative, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e trasmesso all'Autorità della concorrenza e del mercato per i profili di competenza. Nell'accordo quadro sono regolati anche gli effetti della liquidazione dei trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia e gli effetti di un eventuale adeguamento del requisito anagrafico alla speranza di vita di cui all'articolo 3, comma 2, nonché le condizioni generali e particolari di assicurazione che devono essere utilizzate dalle imprese assicuratrici per la stipula dei relativi contratti.

3. Possono aderire all'accordo quadro di cui al comma 2 le imprese assicuratrici operanti in Italia da almeno 3 anni, che presentino fondi propri, come definiti al Capo IV del regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II), per un ammontare non inferiore al 140 per cento del *solvency capital requirement* determinato secondo la formula standard, di cui alla direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o secondo i propri modelli interni, se previamente autorizzati dall'Autorità di vigilanza.

4. Gli istituti finanziatori e le imprese assicurative aderenti agli accordi quadro possono, con successivo accordo di servizio stipulato con l'INPS, affidare all'ente previdenziale il compimento delle attività di loro competenza previste e disciplinate dall'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal presente decreto, relativamente alla domanda di APE, al perfezionamento dell'APE, alle eventuali modifiche contrattuali ai sensi degli accordi quadro, alla domanda di recesso o di estinzione anticipata, alla trasmissione delle informazioni periodiche, ai rapporti con il fondo di garanzia, ad eccezione di quelle che costituiscono esercizio del credito, di agenzia in attività finanziaria, di mediazione creditizia.

5. Gli istituti finanziatori e le imprese assicurative sottoscrittrici dell'accordo di servizio esonerano l'INPS da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale connessa allo svolgimento dei compiti affidati allo stesso ente con la stipula dell'accordo di servizio, eccetto dolo e colpa grave.

Art. 12.

Estinzione anticipata del finanziamento

1. I percettori dell'APE possono fare domanda di estinzione anticipata parziale o totale del finanziamento all'istituto finanziatore tramite il sito istituzionale dell'INPS, secondo quanto previsto all'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'identificazione del soggetto richiedente l'estinzione è effettuata dall'INPS con il sistema SPID almeno di secondo livello. L'estinzione anticipata totale comporta l'estinzione della relativa copertura assicurativa e della relativa garanzia del fondo. Qualora l'estinzione anticipata totale intervenga nella fase di erogazione del finanziamento, la domanda di pensione di vecchiaia di cui all'articolo 7 si intende priva di effetti.

2. A seguito della presentazione della domanda di estinzione anticipata, l'istituto finanziatore determina l'importo da restituire e lo comunica al richiedente. In caso di estinzione anticipata parziale, l'istituto finanziatore comunica all'INPS, che ne informa il richiedente, e all'impresa assicuratrice, il nuovo piano di ammortamento e l'importo della nuova rata di ammortamento da trattenere sulla pensione.

3. L'estinzione anticipata si perfeziona con il pagamento dell'importo da restituire, da parte del richiedente, in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'istituto finanziatore di cui al comma 2. In caso di estinzione anticipata parziale, è previsto il pagamento di un indennizzo a ristoro dei costi amministrativi e di gestione, ai sensi dell'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 385, da definire nell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1.

4. A seguito dell'estinzione anticipata totale, l'istituto finanziatore trasmette all'impresa assicuratrice la comunicazione di avvenuta estinzione e all'INPS la comunicazione di avvenuta estinzione e la relativa liberatoria. L'INPS provvede a interrompere la trattenuta sul primo rateo di pensione utile. L'istituto finanziatore provvede a rimborsare al richiedente le trattenute sui ratei di pensione indebitamente incassate successivamente all'avvenuta estinzione anticipata, totale o parziale.
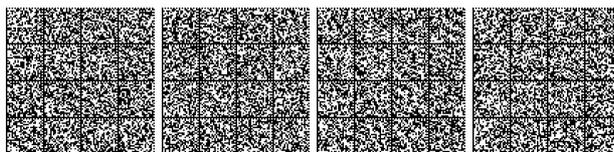
5. A seguito dell'estinzione anticipata, l'impresa assicuratrice rimborsa al richiedente la parte di premio non goduta, secondo le modalità e i termini stabiliti nell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 2.

6. A seguito dell'estinzione anticipata, il fondo di garanzia rimborsa al richiedente la quota parte non goduta della commissione per l'accesso al fondo, con le modalità previste nelle istruzioni operative di cui all'articolo 19.

Art. 13.

Condizioni e modalità di funzionamento del fondo di garanzia

1. Il fondo di garanzia garantisce l'80 per cento del debito residuo, nei casi previsti dall'articolo 14.

2. Il fondo costituisce patrimonio autonomo e separato, rispetto a quello del gestore, e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

3. La concessione della garanzia è subordinata all'avvenuto pagamento della commissione di accesso al fondo pari all'1,6 per cento dell'importo di ciascun finanziamento, comunicato tempestivamente al gestore.

4. Ai fini di una sana e prudente gestione delle risorse finanziarie assegnate, il gestore effettua, a valere sulle risorse del fondo, un accantonamento a copertura del rischio di importo non inferiore a quello della commissione di accesso di cui al comma 3. Tale percentuale può essere incrementata dal gestore in base all'andamento delle escussioni del fondo, dandone informativa al Ministero dell'economia e delle finanze. Il gestore provvede, all'atto della ricezione della richiesta di intervento del fondo di cui all'articolo 14, ad accantonare un ammontare corrispondente all'importo del debito residuo garantito per il quale è stato richiesto l'intervento del fondo.

Art. 14.

Attivazione della garanzia del fondo

1. La garanzia del fondo può essere attivata nei seguenti casi:

a) ove sia revocata la pensione da parte dell'INPS;

b) qualora l'ammontare totale delle rate di ammortamento dell'APE non corrisposte all'istituto finanziatore risulti superiore a 200 euro e siano trascorsi centottanta giorni dalla data di scadenza dell'ultima rata che ha concorso al superamento del limite di 200 euro;

c) ove l'impresa assicuratrice non adempia all'obbligazione assunta in caso di premorienza del richiedente dell'APE;

d) qualora il soggetto finanziatore, che non è stato tempestivamente informato del decesso del richiedente l'APE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, abbia erogato successivamente al decesso quote mensili di APE e non le abbia recuperate nei centottanta giorni successivi.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a)*, successivamente alla comunicazione di revoca della pensione da parte dell'INPS all'istituto finanziatore, quest'ultimo notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dalla ricezione della comunicazione dell'INPS, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dal gestore.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera *b)*, l'istituto finanziatore, trascorsi ulteriori novanta giorni dalla scadenza indicata nella stessa lettera *b)*, notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dal decorso degli ulteriori novanta giorni di cui al presente comma, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dal gestore.

4. Nel caso di cui al comma 1, lettera *c)*, l'istituto finanziatore, verificato il mancato rimborso dell'impresa assicuratrice, notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dall'inadempimento, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dal gestore, corredata della documentazione ivi prevista.

5. Nel caso di cui al comma 1, lettera *d)*, l'istituto finanziatore notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dalla scadenza del termine di cui alla stessa lettera *d)*, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del fondo di garanzia nei limiti delle somme erogate dopo il decesso e non recuperate, secondo l'apposita modulistica predisposta dal gestore.

6. Entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il gestore, verificati i presupposti, provvede al pagamento all'istituto finanziatore di quanto dovuto.

7. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui al comma 4, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del fondo decade qualora la documentazione non pervenga al gestore entro il termine di centottanta giorni dalla data della richiesta della documentazione mancante.

Art. 15.

Surroga del fondo di garanzia

1. Per la riscossione dei crediti rivenienti dall'intervento del fondo di garanzia, l'INPS si avvale degli strumenti derivanti dalla surroga nei diritti dell'istituto finanziatore previsti dall'articolo 2751-*bis*, primo comma, numero 1), del codice civile, nonché dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, delle trattenute sulla pensione e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge. Le somme recuperate confluiscono nel fondo di garanzia.

2. In caso di attivazione del fondo ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'impresa assicuratrice provvede a rimborsare al fondo l'80 per cento dell'importo del premio non goduto calcolato alla data di risoluzione del contratto di finanziamento e all'istituto finanziatore il restante 20 per cento.

Art. 16.

Inefficacia della garanzia

1. La garanzia del fondo è inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del fondo, ove risulti che tale non veridicità di dati, notizie o dichiarazioni era nota all'istituto finanziatore.

2. Il gestore, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza ai sensi del presente decreto, comunica al richiedente ed all'istituto finanziatore, entro il termine di trenta giorni, l'avvio del relativo procedimento.

Art. 17.

Operatività della garanzia dello Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli interventi del fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.

3. In caso di inadempimento parziale da parte del fondo, la garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dal fondo.

4. Trascorsi sessanta giorni dall'inadempimento, parziale o totale, del fondo di garanzia, l'istituto finanziatore può trasmettere la richiesta di escussione della garanzia dello Stato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, e all'INPS.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del gestore, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano gli interventi del fondo e l'escussione della garanzia dello Stato.

6. Le modalità di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano la tempestività di realizzo dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

Art. 18.

Trattamento e riservatezza dei dati personali

1. L'INPS, gli istituti finanziatori e le imprese assicuratrici sono titolari, ciascuno per il proprio ambito di competenza, dei trattamenti di dati personali necessari all'attuazione dell'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e del presente decreto.

2. I trattamenti di dati personali di cui al presente decreto sono svolti e conservati esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. I flussi informativi previsti dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 ed i dati trattati dall'INPS devono attuarsi nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alle misure di sicurezza, alla modalità di trasmissione e di accesso selettivo e ai termini e modalità di conservazione dei dati, oltre alla registrazione delle operazioni effettuate.

Art. 19.

Disposizioni finali

1. Il gestore può provvedere alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso agli interventi del fondo di garanzia, nell'ambito e nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto, dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 e dalla convenzione di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. L'INPS provvede alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, 4 settembre 2017

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
POLETTI

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2046

ALLEGATO *1*

(articolo 4)

Domanda di certificazione del diritto all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica - APE

Articolo 1, comma 168, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

Io sottoscritto/a:

Codice Fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Sesso ☐ M ☐ F

Cognome

Nome

Nato/a il ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

in ☐ Estero

Provincia

Comune

Residente in:

Stato ☐ Estero

Provincia

Comune CAP

Indirizzo n.

Telefono mobile

E-mail

CHIEDO

la certificazione del diritto all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e articolo 4 del D.P.C.M. relativa alla domanda di accesso all'APE.

La certificazione del diritto è effettuata sulla base degli elementi e delle informazioni presenti negli archivi dell'INPS, al momento della certificazione.

A tal fine, dichiaro di aver preso visione dell'estratto conto contributivo e di non aver riscontrato anomalie.

Luogo e data

Firma del richiedente

Informativa sul trattamento dei dati personali

Art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali la informiamo che i dati da lei conferiti volontariamente saranno trattati e conservati esclusivamente al solo fine di svolgere tutte le attività strettamente funzionali alla concessione dell'anticipo pensionistico (cosiddetto APE) previsto e disciplinato dalla legge n. 232 del 2016 e dal DPCM __________.

Titolari del trattamento sono l'INPS, gli Istituti finanziatori e le Imprese assicuratrici ciascuno per il proprio ambito di competenza. I dati saranno comunicati da INPS all'intermediario finanziario (o banca) ed all'impresa assicuratrice da lei prescelta che aderiscono agli Accordi quadro stipulati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze. I dati, il cui conferimento è obbligatorio (ad eccezione del telefono mobile), saranno trattati principalmente mediante l'ausilio degli strumenti elettronici, da soggetti appositamente incaricati nell'ambito di precise istruzioni e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice della protezione dei dati. Ai sensi dell'art. 7 del Codice, la informiamo che ha il diritto di chiedere l'accesso ai suoi dati personali, il loro aggiornamento, rettifica ed integrazione oltre al diritto di opposizione al loro trattamento per motivi legittimi. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati. Ha inoltre il diritto di conoscere a quali soggetti i dati sono stati comunicati. A tal fine potrà rivolgere istanza – secondo le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del Codice - nei confronti di INPS - con sede in Roma, via Ciro il Grande 21. Resta inteso che, con specifico riferimento al contratto di APE che lei provvederà eventualmente a sottoscrivere unitamente al contratto di polizza assicurativa e al contratto di finanziamento, le sarà fornita un'ulteriore specifica informativa da parte dei relativi Titolari con adeguate modalità informatiche. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle previsioni di legge.

ALLEGATO *2*

(articolo 7)

Domanda di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)
Articolo 1, comma 166 e ss, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto:

Codice Fiscale ____ Sesso M ☐ F ☐

Cognome________________________ Nome________________________

Nato/a il ________________________ Nato/a in ____________________

Provincia ________________________ Comune _____________________

Residente in ____

Stato ____________ Provincia __________

Comune __________________________ CAP ____________________

Indirizzo _________________________________ n _______________

Telefonico fisso……………………………………….Telefonico cellulare …………………………..
Indirizzo e-mail ………………………..……………………………………

Documento d'identità______________________numero___________________

rilasciato________________________in_______________ data__________

da____

Banca/Intermediario finanziario prescelto alla/al quale presentare la domanda

……….

Impresa assicuratrice prescelto alla quale presentare la proposta di assicurazione contro il rischio di premorienza

……….

Dichiarazione di presa visione dell'informativa rilasciata ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ai sensi dell'art. 5 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, che è stata rilasciata dalla banca con modalità informatiche al momento della domanda. AI sensi del predetto Codice di deontologia, rilascio del consenso per la conservazione dei dati positivi nei sistemi di informazioni creditizi gestiti da soggetti privati.

Dichiarazione di presa visione dell'Informativa ai sensi dell'articolo 13 dlgs 30 giugno 2003 n. 196 rilasciata dall'impresa assicuratrice al richiedente con adeguate modalità informatiche al momento della domanda
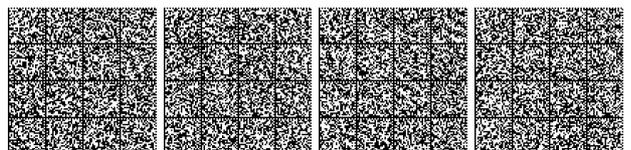
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di false dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

Di conoscere la disciplina riguardante l'APE e le conseguenti modalità operative

Di possedere certificazione del diritto di accesso all'APE, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (il "DPCM") , rilasciato dall'INPS ai sensi dell'art.1 comma 168 della Legge 232/2016.

Le seguenti informazioni ai sensi dell'articolo 7 del DPCM:

□ di non avere, alla data di richiesta di accesso all'APE, nei confronti delle banche o di altri operatori finanziari, esposizioni (ad esempio, rate di prestiti) per debiti scaduti o sconfinanti (i.e. aver utilizzato fondi in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente, in assenza di apertura di creduto, ovvero in eccedenza rispetto all'apertura di credito concessa) e non pagati (ad esempio utilizzo di aperture di credito oltre il fido accordato dalla banca o scoperto di conto) da oltre 90 giorni;

□ di non essere a conoscenza di essere attualmente registrato negli archivi della Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia o di non aver ricevuto comunicazioni relative all'iscrizione in un Sistema di Informazioni Creditizie gestito da soggetti privati (i cosiddetti. SIC), per l'inadempimento di uno o più prestiti, quali mutui, finanziamenti o altre forme di indebitamento;

□ di non aver avviato o essere oggetto di procedure di composizione (cioè procedure per risolvere) della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012;

□ di non avere pignoramenti in corso o estinti senza integrale soddisfazione dei creditori;

□ di non avere protesti a proprio carico e di non essere registrato nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d'Italia (denominato Centrale di Allarme Interbancaria – CAI);

□ di non avere debiti erariali nei confronti dello Stato e/o enti locali, la cui restituzione termini dopo la data di pensionamento di vecchiaia (come fornita nella certificazione del diritto all'APE);
ovvero

□ di avere debiti erariali nei confronti dello Stato e/o enti locali per un importo complessivo pari a………………… Se rateizzati, l'importo della rata ………. (indicare frequenza ad es. se mensile, trimestrale, semestrale etc.) è pari a …………………… (in ogni caso, indicare l'importo dell'ultima rata pagata o la prima da pagare), e la scadenza del periodo di rateizzazione è ……….

□ di non avere prestiti in corso, la cui restituzione termini dopo la data di pensionamento di vecchiaia (come fornita nella certificazione del diritto all'APE);
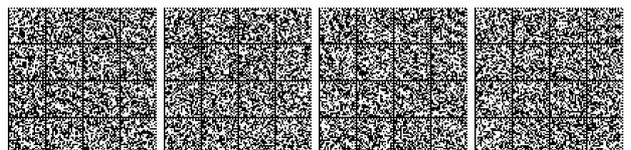
ovvero

☐ di avere in corso prestiti nella forma tecnica di ……………………… (mutuo ipotecario, prestito al consumo, cessione del quinto, etc.) di durata residua pari a ………………………………………… per un importo complessivo pari a…………………………. ammortizzato con rate ……. (indicare frequenza, mensili, trimestrali, semestrali etc) di importo pari a…………………………. (in ogni caso, indicare l'importo dell'ultima rata pagata o la prima da pagare)

☐ di non corrispondere assegni divorzili o di mantenimento o di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi

ovvero

☐ di corrispondere assegni divorzili o di mantenimento o di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi per un importo complessivo mensile di ……………………………………………………

Di essere consapevole che l'Istituto finanziatore non potrà procedere all'erogazione dell'APE nei seguenti casi: a) il soggetto richiedente si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 7, comma 7 del DPCM; b) di errori o mancanze nelle precedenti dichiarazioni, in base a quanto previsto all'art. 8, comma 1, lettera a) del DPCM; c) la rata di ammortamento dell'APE superi il limite del 30% di cui all'art. 6, comma 5 del DPCM;

CHIEDE

☐ la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti come certificati dall'INPS (solamente per coloro che hanno maturato i requisiti in una data compresa tra il 1° maggio 2017 e la data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio […], come certificata dall'INPS)1

☐ di poter accedere al finanziamento supplementare al fine di poter garantire l'erogazione dell'APE fino all'effettiva età di pensionamento qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi della normativa applicabile;

☐ di poter accedere all'APE per un importo mensile pari a ………, da erogare con cadenza mensile nel c/c intestato o cointestato al richiedente con IBAN ……………………… L'importo sarà erogato per ___ mensilità, a decorrere dal ___ fino al ___ , ai termini e alle condizioni di cui alla proposta di contratto di finanziamento allegata alla presente;

[1] Questa opzione sarà attiva solo per i primi 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio […]
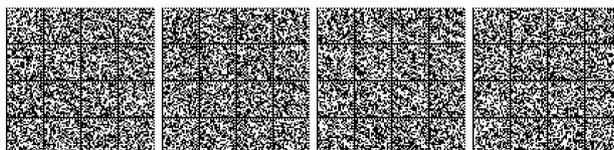
□ di poter accedere al finanziamento del premio assicurativo da corrispondere all'impresa assicuratrice prescelta per un ammontare totale pari a ……………………………………………, ai termini e alle condizioni di cui alla proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza allegata alla presente;

□ di poter accedere al finanziamento della commissione da corrispondere al Fondo di Garanzia per un ammontare totale pari a ……………………………………………………......…, secondo il modulo di istanza di accesso al Fondo di Garanzia allegato alla presente.

Dichiarazione di presa visione dell'Informativa pre-contrattuale e contrattuale contenente anche il Foglio illustrativo e le ulteriori informazioni necessarie ai fini della normativa in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi del provvedimento di Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e s.m., rilasciata dalla banca al richiedente con adeguate modalità informatiche al momento della domanda

Dichiara di essere a conoscenza che

(i) qualora la proposta di contratto di finanziamento sia accettata dall'istituto finanziatore, il contratto si perfezionerà alla data di pubblicazione dell'accettazione del contratto di finanziamento e del contratto di assicurazione nella sezione a riservata al richiedente sul sito istituzionale INPS. Il richiedente riceverà una comunicazione al suo indirizzo di posta elettronica circa l'avvenuta pubblicazione dei predetti documenti;

(ii) la documentazione prevista in tema di comunicazioni periodiche ai sensi dell'art.9, comma 1, del predetto DPCM (tabella di ammortamento e quadro dell'andamento del rapporto, aggiornati almeno una volta l'anno) gli sarà resa disponibile tramite il sito istituzionale dell'INPS, per conto dell'istituto finanziatore.

Luogo e data, ...

Firma del richiedente

____

ALLEGATO *3*

(articolo 7)

Modulo di Proposta di Assicurazione

Informazioni generali

Il sottoscritto:

Codice Fiscale ____ Sesso M □ F □

Cognome___________________________ Nome__________________________

Nato/a il ___________________________ Nato/a in __________________________

Provincia ___________________________ Comune __________________________

Residente in ____

Stato ______________ Provincia ____________

Comune ______________________________ CAP ___________________________

Indirizzo ______________________________________ n ____________________

Telefonico fisso……………………………………….. Telefonico cellulare …………….……….……..

Indirizzo e-mail …………………….………………………………

Documento d'identità___________________numero______________________

rilasciato in data___________

da____

Dichiarazione di presa visione della Nota Informativa, del Glossario e delle Condizioni Contrattuali rilasciate dall'impresa assicuratrice al richiedente su supporto informatico al momento della domanda

Informazioni sul contratto di assicurazione

Durata: mesi…….

Il CAPITALE ASSICURATO corrisponde

- durante il periodo di erogazione dell'APE, alla somma del finanziamento (composto da rate di APE, premio assicurativo e commissione di accesso al fondo) erogato dall'istituto finanziatore e dei relativi interessi contrattuali, come definiti all'articolo 1 del DPCM e riportati dalla precedente proposta di finanziamento;
- durante il periodo di rimborso dell'APE, al Debito Residuo, come definito all'articolo 1 del DPCM e riportato nella precedente proposta di finanziamento.

PREMIO UNICO ANTICIPATO DALL'ENTE FINANZIATORE (Euro):
…………………………..

BENEFICIARI: Ragione sociale
……………………..………………………………………………
P.IVA/C.F.
………………………………………………………………………………………………
IBAN
…………………………………………………………………………………………………….
C. SWIFT
…………………………………………………………………………..…………………

Il contratto è concluso nel momento in cui l'accettazione della presente proposta e l'accettazione della richiesta di finanziamento sono pubblicate, in formato elettronico, nella sezione riservata al richiedente, sul sito istituzionale dell'INPS. L'assicurazione è efficace dal giorno in cui il premio è stato pagato.

Con la sottoscrizione della presente proposta il contraente/assicurato dichiara di conferire mandato - anche nell'interesse dell'impresa assicuratrice prescelta, ai sensi dell'art. 1723 c.c. - all'ente finanziatore ai fini del pagamento del premio del contratto di assicurazione per il caso di premorienza richiesto dalla legge a copertura del prestito concesso dall'ente finanziatore medesimo.

Il Contraente/ Assicurato

....
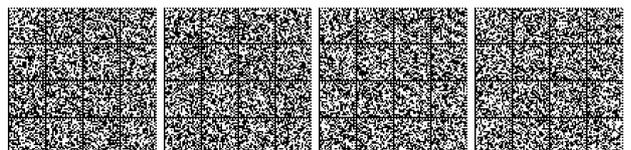
ALLEGATO *4*

(articolo 7)

Istanza di adesione al Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE
Articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

Io sottoscritto/a:

Codice Fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Sesso ☐ M ☐ F

Cognome

Nome

Nato/a il ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

in ☐ Estero

Provincia

Comune

Residente in:

Stato ☐ Estero

Provincia

Comune CAP

Indirizzo n.

Telefono mobile

E-mail

CHIEDO

l'adesione al Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge n. 232 del 2016, e del D.P.C.M. ... .

Dati dell'Istituto finanziario

Denominazione e ragione sociale

Codice fiscale/partita

IVA Con sede legale in

Dichiaro di essere consapevole che l'attivazione del Fondo di garanzia è subordinata al versamento della commissione di accesso di cui all'articolo 13.

Dichiaro che le notizie da me fornite in questo modulo rispondono a verità e di essere consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 47, 48, 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000).

Luogo e data Firma del richiedente

Informativa sul trattamento dei dati personali

Art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali la informiamo che i dati da lei conferiti volontariamente saranno trattati e conservati esclusivamente al solo fine di svolgere tutte le attività strettamente funzionali alla concessione dell'anticipo pensionistico (cosiddetto APE) previsto e disciplinato dalla legge n. 232 del 2016 e dal DPCM __________.

Titolari del trattamento sono l'INPS, gli Istituti finanziatori e le Imprese assicuratrici ciascuno per il proprio ambito di competenza. I dati saranno comunicati da INPS all'intermediario finanziario (o banca) ed all'impresa assicuratrice da lei prescelta che aderiscono agli Accordi quadro stipulati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze. I dati, il cui conferimento è obbligatorio (ad eccezione del telefono mobile), saranno trattati principalmente mediante l'ausilio degli strumenti elettronici, da soggetti appositamente incaricati nell'ambito di precise istruzioni e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice della protezione dei dati. Ai sensi dell'art. 7 del Codice, la informiamo che ha il diritto di chiedere l'accesso ai suoi dati personali, il loro aggiornamento, rettifica ed integrazione oltre al diritto di opposizione al loro trattamento per motivi legittimi. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati. Ha inoltre il diritto di conoscere a quali soggetti i dati sono stati comunicati. A tal fine potrà rivolgere istanza – secondo le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del Codice - nei confronti di INPS - con sede in Roma, via Ciro il Grande 21. Resta inteso che, con specifico riferimento al contratto di APE che lei provvederà eventualmente a sottoscrivere unitamente al contratto di polizza assicurativa e al contratto di finanziamento, le sarà fornita un'ulteriore specifica informativa da parte dei relativi Titolari con adeguate modalità informatiche. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle previsioni di legge.

ALLEGATO 5

(articolo 7)

Domanda di pensione di vecchiaia per richiedenti
l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE
Articolo 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

Io sottoscritto/a:

Codice Fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Sesso ☐ M ☐ F

Cognome

Nome

Nato/a il ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

in ☐ Estero

Provincia

Comune

Residente in:

Stato ☐ Estero

Provincia

Comune CAP

Indirizzo n.

Telefono mobile*

E-mail

CHIEDO

la pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti di legge.

Dichiaro di essere consapevole che la presente domanda di pensione è irrevocabile, salvo il caso di reiezione della richiesta di APE ovvero di recesso, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, della legge n. 232 del 2016. Nei predetti casi, la presente domanda di pensione è priva di effetti.

Dichiaro (selezionare la voce di interesse):

◯ di non aver stipulato l'accordo per l'incremento del montante contributivo di cui all'articolo 1, comma 172, della legge n. 232 del 2016

◯ di aver stipulato l'accordo per l'incremento del montante contributivo di cui all'articolo 1, comma 172, della legge n. 232 del 2016 e che il datore di lavoro verserà un contributo pari a euro... . (allegare l'accordo alla presente domanda).

Dichiaro che le notizie da me fornite in questo modulo rispondono a verità e di essere consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 47, 48, 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000).

Delego ____________________________ ad assistermi nell'ambito della presentazione della domanda di APE e alla verifica dello stato della relativa documentazione.

Luogo e data Firma del richiedente

* campi a compilazione non obbligatoria

Informativa sul trattamento dei dati personali

Art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali la informiamo che i dati da lei conferiti volontariamente saranno trattati e conservati esclusivamente al solo fine di svolgere tutte le attività strettamente funzionali alla concessione dell'anticipo pensionistico (cosiddetto APE) previsto e disciplinato dalla legge n. 232 del 2016 e dal DPCM __________.
Titolari del trattamento sono l'INPS, gli Istituti finanziatori e le Imprese assicuratrici ciascuno per il proprio ambito di competenza. I dati saranno comunicati da INPS all'intermediario finanziario (o banca) ed all'impresa assicuratrice da lei prescelta che aderiscono agli Accordi quadro stipulati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze. I dati, il cui conferimento è obbligatorio (ad eccezione del telefono mobile), saranno trattati principalmente mediante l'ausilio degli strumenti elettronici, da soggetti appositamente incaricati nell'ambito di precise istruzioni e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice della protezione dei dati. Ai sensi dell'art. 7 del Codice, la informiamo che ha il diritto di chiedere l'accesso ai suoi dati personali, il loro aggiornamento, rettifica ed integrazione oltre al diritto di opposizione al loro trattamento per motivi legittimi. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati. Ha inoltre il diritto di conoscere a quali soggetti i dati sono stati comunicati. A tal fine potrà rivolgere istanza – secondo le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del Codice - nei confronti di INPS - con sede in Roma, via Ciro il Grande 21. Resta inteso che, con specifico riferimento al contratto di APE che lei provvederà eventualmente a sottoscrivere unitamente al contratto di polizza assicurativa e al contratto di finanziamento, le sarà fornita un'ulteriore specifica informativa da parte dei relativi Titolari con adeguate modalità informatiche. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle previsioni di legge.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario.

— La legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 2016, supplemento ordinario.

— Si riporta il contenuto dell'art. 1, commi da 165 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232:

«165. A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'art. 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento.

166. A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità a un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 167 del presente articolo fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'art. 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.

167. L'APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al momento della richiesta di APE, hanno un'età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
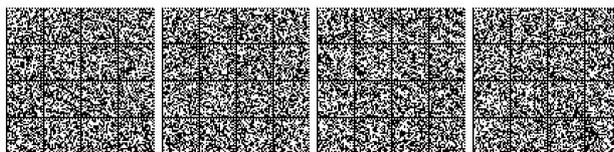
168. Il soggetto richiedente, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tramite il suo portale, domanda di certificazione del diritto all'APE. L'INPS, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 167 del presente articolo, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l'importo minimo e l'importo massimo dell'APE ottenibile.

169. Il soggetto in possesso della certificazione di cui al comma 168 del presente articolo, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID di secondo livello, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 9 dicembre 2014, e con i modelli da approvare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo, domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge. La domanda di APE e di pensione di cui al periodo precedente non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso di cui agli articoli 125-*ter* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 67-*duodecies* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. In deroga all'art. 67-*duodecies*, comma 2, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il termine per recedere dal contratto di assicurazione di cui ai commi da 166 a 186 del presente articolo è di quattordici giorni. La facoltà di estinzione anticipata dell'APE è regolata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo. Nella domanda il soggetto richiedente indica il finanziatore cui richiedere l'APE, nonché l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, al soggetto richiedente dall'INPS, per conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa; il finanziatore e l'impresa assicurativa forniscono all'INPS, in tempo utile, la documentazione necessaria. I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipulare, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie. L'attività svolta dall'INPS ai sensi dei commi da 166 a 186 del presente articolo non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, né di intermediazione assicurativa.

170. La durata minima dell'APE è di sei mesi. L'entità minima e l'entità massima di APE richiedibile sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il prestito costituisce credito ai consumatori. Per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, sono definite le modalità semplificate di adempimento dei predetti obblighi, tenuto conto della natura del prodotto e di ogni altra circostanza riferibile al profilo di rischio connesso all'operazione di finanziamento. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo disciplina le comunicazioni periodiche al soggetto finanziato e assicurato, anche in deroga a quanto previsto dalla legge.

171. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito, ovvero l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso. L'identificazione del soggetto richiedente è effettuata dall'INPS con il sistema SPID anche ai sensi dell'art. 30, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il perfezionamento del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa del rischio di premorienza. In caso di concessione del prestito, dalla data del perfezionamento decorre il termine di cui agli articoli 125-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 67-*duodecies* del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, se il soggetto richiedente ha ricevuto dall'INPS tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge. In caso di reiezione della richiesta, ovvero di recesso da parte del soggetto richiedente, la domanda di pensione è priva di effetti. L'erogazione del prestito ha inizio entro trenta giorni lavorativi dalla data del predetto perfezionamento. L'INPS trattiene a partire dalla prima pensione mensile l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore tempestivamente e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di scadenza della medesima rata.

172. I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Al contributo di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'art. 116, comma 8, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.

173. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso all'APE, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017. Le disponibilità del Fondo di cui all'art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di 70 milioni di euro nell'anno 2017. Per le finalità del presente comma è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato. Il Fondo di garanzia per l'accesso all'APE è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Tali somme sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del terzo periodo del presente comma. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 166 del presente articolo e dei relativi interessi. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis*, numero 1), del codice civile. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo è surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui al citato art. 2751-*bis*, numero 1), del codice civile. Tale finanziamento e le formalità a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. I finanziamenti garantiti dal Fondo possono essere ceduti, in tutto o in parte, all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, senza le formalità e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito e conservano le medesime garanzie e le coperture assicurative che assistono il finanziamento.

174. All'APE si applica il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo relativa all'assicurazione di copertura del rischio di premorienza indicati negli accordi-quadro di cui al comma 169.

175. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 165 a 174 e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 173 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

176. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 173 è affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

177. Le somme erogate in quote mensili di cui al comma 166 del presente articolo non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta. All'APE si applicano gli articoli da 15 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

178. Gli effetti della trattenuta di cui al sesto periodo del comma 171 non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi.».

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003, supplemento ordinario.

— Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2017, supplemento ordinario.

— Si riporta il contenuto dell'art. 53 del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50:

«Art. 53 *(APE)*. — 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 179, lettera *d)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato C si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti la data di decorrenza dell'indennità di cui al comma 181 della medesima legge le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 199, lettera *d)*, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato E si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti la data del pensionamento le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

3. All'art. 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I finanziamenti garantiti dal Fondo possono essere ceduti, in tutto o in parte, all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, senza le formalità e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito e conservano le medesime garanzie e le coperture assicurative che assistono il finanziamento.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 24, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 214:

«Art. 24 *(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)*. — (*Omissis*).

9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato art. 12, comma 12-*bis*, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'art. 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato.

(*Omissis*).».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 1, comma 168, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.

— La legge 30 marzo 2001 n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2001.

— Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 13 *(Informativa)*. — 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'art. 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

5-*bis*. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del *curriculum*, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *f)*.».
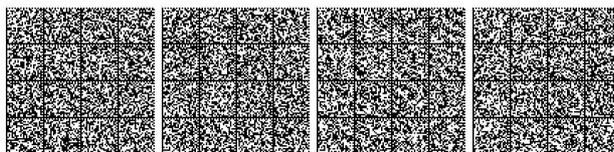
Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917:

«Art. 13 *(Altre detrazioni)*. — (*Omissis*).

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

(*Omissis*).».

Note all'art. 7:

— La legge 30 marzo 2001 n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2001.

— Per il testo il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si veda nella nota all'art. 4.

— Per il testo dell'art. 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.

La legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2012.

— La legge 30 marzo 2001 n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2001.

— Si riporta il testo dell'art. 124-*bis* del citato decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385:

«Art. 124-*bis (Verifica del merito creditizio)*. — 1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.

3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 125-*bis* del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

«Art. 125-*bis (Contratti e comunicazioni)*. — 1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.

2. Ai contratti di credito si applicano l'art. 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.

3. In caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettera *d)*, il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.

4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione.

5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.

6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettera *e)*, non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:

a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;

b) la durata del credito è di trentasei mesi.

8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:

a) il tipo di contratto;

b) le parti del contratto;

c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.

9. In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.».

— Per il testo dell'art. 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 1, comma 171, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903:

«Art. 34. — Ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge è istituita presso ciascun Comune l'anagrafe dei pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica al Comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del Comune provvede ad informare lo Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 303, della legge 23 dicembre 2014, n. 190:

«303. All'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"A decorrere dal 1° gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali già utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui all'art. 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326".».

Note all'art. 11:

— Il regolamento (CE) 10 ottobre 2014, n. 2015/35 (Regolamento delegato della Commissione) che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità *II)* (Testo rilevante ai fini del *SEE)* è pubblicato nella G.U.U.E. n. L 12 del 17 gennaio 2015.

— Per il testo dell'art. 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 125-*sexies* del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

«Art. 125-*sexies (Rimborso anticipato).* — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:

a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;

d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.».

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 2751-*bis* del codice civile:

«Art. 2751-*bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane).* — Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'art. 2765;

5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;

5-*bis*) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti;

5-*ter*) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.».

— Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122:

«Art. 30 *(Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.

3.

4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'INPS fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero.

7.

8.

9.

10. L'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è abrogato.

11.

12.

13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.

15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.».

Note all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 19:

— Per il testo dell'art. 1, comma 176, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.

17G00164
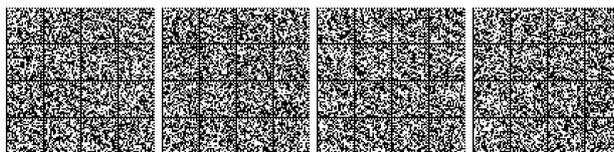
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2017.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2017-2018, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, n. 51.773 unità di personale docente, di cui n. 38.380 su posti comuni e n. 13.393 su posti di sostegno e n. 56 unità di personale educativo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e in particolare l'art. 19, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che nell'ambito della disciplina delle facoltà di assunzione da parte di alcune amministrazioni, ribadisce l'applicazione della normativa di settore per il comparto scuola;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) e, in particolare, l'art. 2, comma 414, come modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno, incrementando la percentuale della consistenza, rispetto al numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, in misura pari al 75% per l'anno scolastico 2013/2014, al 90% per l'anno scolastico 2014/2015 e al 100% a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 75, della legge n. 107 del 2015, in base al quale l'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dal sopra richiamato art. 2, comma 414, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007, e dall'art. 15, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 104 del 2013, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'art. 1, comma 605, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 1, commi 113 e 114, della legge n. 107 del 2015, in base ai quali i concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, sono indetti per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2016, con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, per il triennio scolastico 2016/2018, procedure concorsuali per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di n. 63.712 docenti, di cui n. 52.828 docenti comuni, n. 5.766 docenti di sostegno e n. 5.118 posti di potenziamento;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed in particolare l'art. 1, comma 366, che prevede l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed in particolare l'art. 22-*ter*, comma 1, che prevede la rideterminazione del fondo di cui al comma 366 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016;
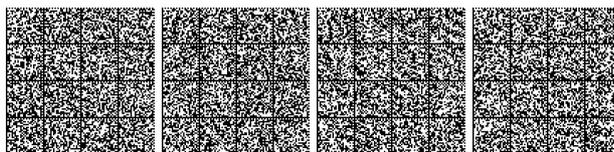
Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 19 luglio 2017, n. 30827, recante richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2017/2018, alla nomina in ruolo di personale docente della scuola, per un contingente totale di n. 53.845 unità su posti vacanti e disponibili;

Vista la posta certificata del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2017, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 26 luglio 2017, n. 155208/2017, con la quale si esprime parere favorevole alle autorizzazioni ad assumere, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 51.773 unità di personale docente, tenuto conto che il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ha comunicato, per le vie brevi, che, sottratti n. 2.231 esuberi, il contingente per cui si richiede l'autorizzazione è pari a n. 51.773 unità di personale docente, di cui n. 38.380 su posti comuni e n. 13.393 su posti di sostegno;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 19 luglio 2017, n. 30836, recante richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2017/2018, all'assunzione a tempo indeterminato di n. 61 unità di personale educativo, a fronte di un pari numero di cessazioni dal servizio e un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 312 unità;

Vista la comunicazione, pervenuta tramite posta elettronica del 31 luglio 2017, del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca che, con riferimento al personale educativo, precisa che: *a)* le cessazioni al 1° settembre 2017 ammontano a n. 61 unità totali; *b)* i posti in organico di diritto ammontano a n. 2.280; *c)* i titolari ammontano a n. 2.010; *d)* le disponibilità per l'anno scolastico 2017/2018 ammontano a n. 312 posti totali, dei quali n. 42 relativi a esuberi;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2017, n. 16072 che trasmette le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 4 agosto 2017, n. 160124 che esprime parere favorevole alle autorizzazioni ad assumere, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di n. 56 unità di personale educativo, atteso che dall'esame del quadro analitico sulla distribuzione territoriale delle assunzioni richieste, le n. 5 unità corrispondenti alle province di Catanzaro (n. 1), Bologna (n. 1), Oristano (n. 1) e Treviso (n. 2) genererebbero esuberi di personale in rapporto alla dotazione organica e corrispondono pertanto ad esuberi da riassorbire;

Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la disponibilità in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato:

n. 51.773 unità di personale docente su posti vacanti e disponibili, di cui n. 38.380 su posti comuni e n. 13.393 su posti di sostegno;

n. 56 unità di personale educativo;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, come modificato dall'art. 9, comma 19, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2017;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, per l'anno scolastico 2017/2018, ad assumere a tempo indeterminato sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero di unità pari a:

a) n. 51.773 unità di personale docente su posti vacanti e disponibili, di cui n. 38.380 su posti comuni e n. 13.393 su posti di sostegno;

b) n. 56 unità di personale educativo.

Art. 2.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2017, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la Funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2001

17A07082
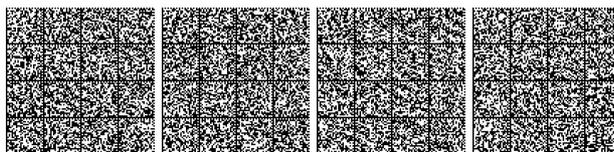
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2017.

Scioglimento del Consiglio comunale di Soiano del Lago e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Soiano del Lago (Brescia) non è riuscito ad adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario del 2017, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Soiano del Lago (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Salvatore Rosario Pasquariello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma addì, 3 ottobre 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Consiglio comunale di Soiano del Lago (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2017.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali la relativa delibera avrebbe dovuto essere approvata, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brescia, con provvedimento del 3 agosto 2017, ha diffidato il consiglio comunale ad approvare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il termine di venti giorni dalla notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Brescia, con provvedimento del 26 agosto 2017, ha nominato un commissario ad acta che, in via sostitutiva, ha provveduto agli adempimenti connessi alla salvaguardia degli equilibri di bilancio con deliberazione n. 1 del 7 settembre 2017.

Essendosi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lett. *c)*, del sopracitato decreto legislativo, il prefetto di Brescia ha proposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Soiano del Lago, disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento dell'11 settembre 2017.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Soiano del Lago (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Salvatore Rosario Pasquariello, in servizio presso la prefettura di Brescia.

Roma, 28 settembre 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A06986

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2017.

Scioglimento del Consiglio comunale di Guiglia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Guiglia (Modena);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Guiglia (Modena) è sciolto.
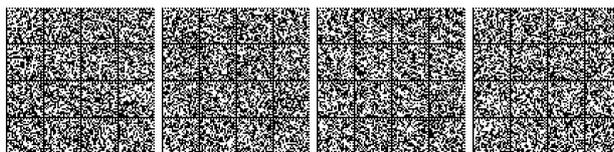
Art. 2.

Il dottor Valerio Zambelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma addì, 3 ottobre 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Consiglio comunale di Guiglia (Modena), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 9 settembre 2017, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Modena ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 14 settembre 2017.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Guiglia (Modena) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Valerio Zambelli, in servizio presso la Prefettura di Modena.

Roma, 28 settembre 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A06987

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2017.

Scioglimento del Consiglio comunale di Valentano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio comunale di Valentano (Viterbo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, è composto dal sindaco e da dieci membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Valentano (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Salvatore Grillo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma addì, 3 ottobre 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Consiglio comunale di Valentano (Viterbo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

A far data dal 28 giugno 2017 si sono, infatti, succedute nel tempo le dimissioni di sette consiglieri.

Le citate dimissioni hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, impossibilitato a procedere ad alcuna surroga per esaurimento della lista di appartenenza.

Il prefetto di Viterbo pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art.141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 13 settembre 2017.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Valentano (Viterbo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Salvatore Grillo, in servizio presso la prefettura di Viterbo.

Roma, 28 settembre 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A06988
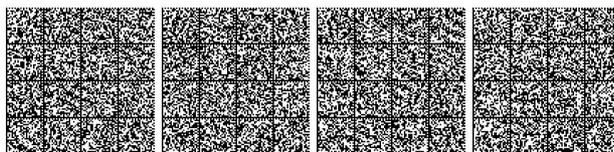
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2017.

Individuazione delle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, ai fini della corresponsione del contributo dello Stato di cui all'articolo 330 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 330, comma 2, il quale dispone che alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali;

Visto altresì l'art. 330, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 66 del 2010, il quale dispone che il contributo è corrisposto alle singole regioni sulla base della incidenza dei vincoli e delle attività di cui al comma 2 del medesimo articolo, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 maggio 2017, con il quale sono stati determinati i parametri da applicare per la quantificazione dei contributi da corrispondere alle singole regioni per il quinquennio 2010-2014;

Ravvisata l'opportunità che i suddetti parametri, rimasti invariati negli ultimi venti anni, siano confermati e, quindi, applicabili anche al computo delle percentuali di ripartizione dei contributi in questione per le annualità successive al 2014;

Considerato che il computo delle percentuali per la ripartizione degli stanziamenti annui destinati allo scopo viene effettuato sulla base di dati consuntivi raccolti ed elaborati dal Ministero della difesa e che è pertanto possibile determinare le citate percentuali per il periodo 2010-2016;

Ravvisata l'opportunità che, al fine di assicurare la tempestività del versamento dei citati contributi alle regioni interessate, la ripartizione dei contributi relativi alle annualità successive al 2016 possa essere effettuato in applicazione del meccanismo della spesa storica e salvo conguaglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sentito il Ministro della difesa;

Sentite le regioni a statuto speciale;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il quinquennio 2010-2014, il contributo dello Stato previsto dall'art. 330, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è corrisposto, in applicazione dei parametri di cui al decreto interministeriale 4 maggio 2017 citato in premessa, alle regioni a statuto speciale nella percentuale di seguito indicata calcolata sullo stanziamento destinato allo scopo:

Regione	Percentuale
Friuli-Venezia Giulia	25,11
Sardegna	58,64
Sicilia	1,98
Trentino-Alto Adige	9,67
Valle d'Aosta	4,60
TOTALE	100,00

2. Per il quinquennio 2015-2019, si provvede:

a) quanto agli anni 2015 e 2016, applicando il computo delle percentuali di cui al comma 1, sulla base dei dati consuntivi raccolti ed elaborati dal Ministero della difesa, nelle misure indicate nell'allegato al presente decreto;

b) a decorrere dall'annualità 2017 e fino a quella 2019, a titolo di anticipazione e salvo eventuale conguaglio al termine del quinquennio, in applicazione del criterio della spesa storica e in ragione delle percentuali di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2017

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
BOSCHI

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1992
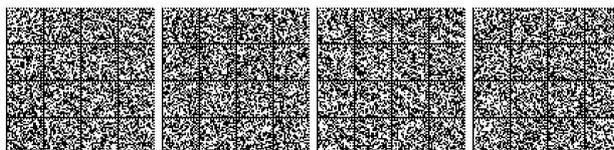
ALLEGATO

Tabella A - Sommatoria dei dati comunicati dagli S.M. di F.A. e da SGD/DNA

	1	2	3	4	5	6	7
REGIONE	**Superfici Limitazioni quinquennali Militari (Ha)**	**Superfici Poligoni di Tiro (Ha)**	**Utilizzazione Poligoni di Tiro (Ha*gg)**	**Aree sgombero ed interdizione ((Ha/1000)*gg)**	**Superfici aree per attività non a fuoco (Ha)**	**Utilizzazione aree per attività non a fuoco (gg/anno)**	**Apporto Finanziario Stipendi (k€)**
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.669,23	8.961,00	450.651	879,00	699,00	1.816,00	€ 255.298,00
SARDEGNA	3.648,92	21.555,00	3.830.780	1.014,80	13.025,00	699,00	€ 143.294,15
SICILIA	1.766,11	1.234,40	263.760	72,90	333,00	659,00	€ 684.716,00
TRENTINO ALTO ADIGE	0,18	2.891,00	376.866	680,00	240,00	256,00	€ 80.911,00
VALLE D'AOSTA	0,00	1.717,00	92.718	166,60	215,00	520,00	€ 7.093,00
Totali	**8.084,44**	**36.358,40**	**5.014.775**	**2.813,30**	**14.512,00**	**3.950,00**	**€ 1.171.312,15**
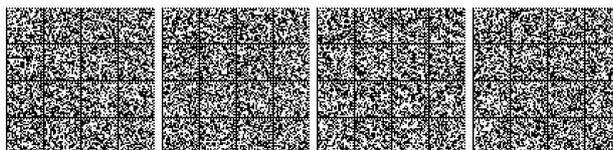
Tabella B - Calcolo della percentuale d'incidenza militare rilevata nelle Regioni a Statuto Speciale per il quinquennio 2010 - 2014

REGIONE	(1) Superfici servitù militari proprie			(2) Superfici Poligoni di Tiro			(3) Utilizzazione Poligoni di Tiro			(4) Aree sgombero ed interdizione		
		Coefficiente	-0,8		Coefficiente	-0,7		Coefficiente	-1		Coefficiente	-1
	Alfa (Ha)	Beta	Gamma (Inc. Mil.)	Alfa (Ha)	Beta	Gamma (Inc. Mil.)	Alfa (Ha*gg)	Beta	Gamma (Inc. Mil.)	Alfa (Ha/ 1000)* gg	Beta	Gamma (Inc. Mil.)
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.669,23	33,02%	-26,41%	8.961,00	24,65%	-17,25%	450.651	8,99%	-8,99%	879	31,24%	-31,24%
SARDEGNA	3.648,92	45,14%	-36,11%	21.555,00	59,28%	-41,50%	3.830.780	76,39%	-76,39%	1.015	36,07%	-36,07%
SICILIA	1.766,11	21,85%	-17,48%	1.234,40	3,40%	-2,38%	263.760	5,26%	-5,26%	73	2,59%	-2,59%
TRENTINO ALTO ADIGE	0,18	0,00%	0,00%	2.891,00	7,95%	-5,57%	376.866	7,52%	-7,52%	680	24,17%	-24,17%
VALLE D'AOSTA	0,00	0,00%	0,00%	1.717,00	4,72%	-3,31%	92.718	1,85%	-1,85%	167	5,92%	-5,92%
Totali	**8.084,44**	**100%**	**-80,00%**	**36.358,40**	**100%**	**-70,00%**	**5.014.775,00**	**100%**	**-100,00%**	**2.813,30**	**100%**	**-100,00%**

segue Tabella B

REGIONE	(5) Superfici aree per attività non a fuoco			(6) Utilizzazione aree per attività non a fuoco			(7) Apporto Finanziario Stipendi			(8) Incidenza Totale		
		Coefficiente	-0,4		Coefficiente	-0,5		Coefficiente	0,5			
	Alfa (Ha)	Beta	Gamma (Inc. Mil.)	Alfa (gg/anno)	Beta	Gamma (Inc. Mil.)	Alfa (k€)	Beta	Gamma (Inc. Mil.)	Delta (Totale)	Totale corretto	Epsilon (Ripartiz.)
FRIULI VENEZIA GIULIA	699,00	4,82%	-1,93%	1.816,00	45,97%	-22,99%	€ 255.298,00	21,80%	10,90%	-97,91%		**25,11%**
SARDEGNA	13.025,00	89,75%	-35,90%	699,00	17,70%	-8,85%	€ 143.294,15	12,23%	6,12%	-228,70%		**58,64%**
SICILIA	333,00	2,29%	-0,92%	659,00	16,68%	-8,34%	€ 684.716,00	58,46%	29,23%	-7,74%		**1,98%**
TRENTINO ALTO ADIGE	240,00	1,65%	-0,66%	256,00	6,48%	-3,24%	€ 80.911,00	6,91%	3,45%	-37,70%		**9,67%**
VALLE D'AOSTA	215,00	1,48%	-0,59%	520,00	13,16%	-6,58%	€ 7.093,00	0,61%	0,30%	-17,95%		**4,60%**
Totali	**14.512,00**	**100%**	**-40,00%**	**3.950,00**	**100%**	**-50,00%**	**€ 1.171.312,15**	**100%**	**50,00%**	**-390%**	**0%**	**100,00%**
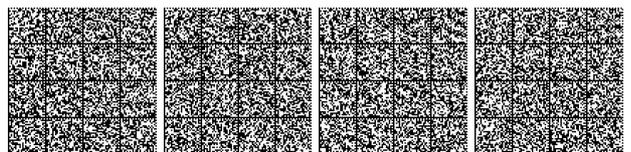
Coefficienti

- Servitù militari proprie: coeff. negativo -0,8
- Superfici dei poligoni di tiro: coeff. negativo -0,7
- Giornata /anno utilizzazione poligoni di tiro: coeff. negativo -1
- Aree di sgombero: coeff. negativo -1
- Superfici delle aree addestartive per attività non a fuoco: coeff. negativo -0,4
- Giornate anno di utilizzazione delle aree addestrative per attività non a fuoco: coeff. negativo -0,5
- Apporti finanziari (stipendi personale militare e civile): coeff. positivo +0,5

Tabelle esplicative passi di calcolo

Primo Passo

Gli S.M. di F.A. e SGD/DNA comunicano, per ogni parametro e suddivisi per ogni Regione Amministrativa a Statuto Speciale, i valori che indicano la presenza militare.

Es.
Friuli VG (limitatamente al parametro Sup. Servitù Militari proprie in Ha):
SME: 1534,23 Ha
SMM: 0
SMA: 1135 Ha
SGD/DNA: 0

Secondo Passo

Sono sommati i valori comunicati dagli SM di F.A. e SGD/DNA in modo da ottenre un valore (**Alfa**) per ogni Regione Amministrativa a Statuto Speciale riferito ad ogni singolo parametro.

Es.
Friuli VG = 2669,23 Ha

Terzo Passo

Per ogni singolo parametro, i valori ottenuti (**Alfa**) vengono trasformati in percentuali (**Beta** rispetto alla somma delle superfici totali di tutte le regioni (S1). Si suddivide quindi il valore **Alfa** di ogni singola regione per la sommatoria dei valori di tutte le regioni (S1), ottenendo la percentuale di incidenza relativa alla singola regione.

Es.
Friuli VG (limitatamente al parametro Sup. Servitù Militari proprie)
Alfa = 2669,23 Ha
S1 = 8084,44 Ha
*Beta = (Alfa / S1) x 100 = (2669,23/8084,44)*100 = 33,01%*

Quarto Passo

I valori percentuali **Beta** risultanti, vengono moltiplicati per i coefficienti stabiliti, per ogni parametro, da UG. Si ottiene quindi la percentuale di incidenza militare (**Gamma**) in ogni Regione per singolo parametro.

Es.
Friuli VG (limitatamente al parametro Sup. Servitù Militari proprie - Coefficiente = -0,8)
Gamma = Beta x -0,8 = 33,02 x -0,8 = -26,41%

Quinto Passo

Per ogni Regione si determina l'incidenza militare totale (**Delta**) sommando algebricamente le incidenze parziali riferite ai singoli parametri (**Gamma**). Il valore algebrico dei coefficienti stabiliti, influirà sul valore dell'incidenza militare totale che potrà assumere valore negativo o positivo. Si evidenzia che tanto maggiore è l'incidenza militare, tanto più alto sarà il valore negativo corrispondente.

Es.
Friuli VG
Delta = Somma dei Gamma = -26,41 -17,25 -8,99 -31,24 -1,93 -22,99 +10,9 = -97,91%

Sesto Passo

Il valore così ottenuto per ogni Regione (**Delta**) viene ricondotto ad una percentuale (**Epsilon**) rispetto alla somma dell'incidenza militare di tutte le regioni (S8). Si suddivide quindi l'incidenza regionale **Delta** per la sommatoria delle incidenze regionali (S8) ottenendo la ripartizione percentuale relativa alla incidenza militare regionale.

Es.
Friuli VG
Delta = -97,91%
S8 = -390%
Epsilon = (Delta / S8) x 100 = (-97,91/-390) x 100 =25,11%

17A06958
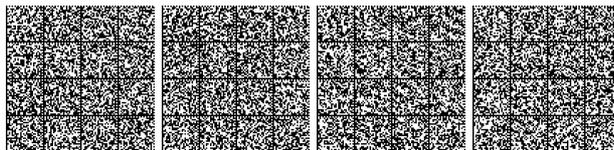
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 ottobre 2017.

Emissione della moneta da euro 2 a circolazione ordinaria, millesimo 2018, commemorativa del «70° Anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio 3 maggio 1998, n. 974, relativo all'introduzione dell'euro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell' Unione europea in data 11 maggio 1998;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1999, n. 506412, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 20 maggio 1999, n. 116, con il quale sono state stabilite le caratteristiche artistiche delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 29 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 15 ottobre 2003, concernente una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul dritto delle monete in euro destinate alla circolazione;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2007, n. 121414, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 14 dicembre 2007, n. 290, con il quale è stata stabilita la nuova faccia comune delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Vista la nota 23 giugno 2009, n. 37388, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha trasmesso la lettera della Commissione europea 4 giugno 2009, n. 1728, con cui si richiede la fornitura di due esemplari di ciascuna moneta commemorativa da 2 euro emessa dall'Italia;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012, n. 651, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 27 luglio 2012, concernente l'emissione di monete in euro, che stabilisce in numero di due le monete commemorative che possono essere emesse ogni anno (art. 4, comma 1);

Visto il regolamento (UE) del Consiglio 24 giugno 2014, n. 729, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 2 luglio 2014, riguardante i valori unitari e le specifiche tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione);

Visto il verbale della riunione della commissione tecnico-artistica del 13 giugno 2017 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2018 prevede, tra l'altro, l'emissione della moneta da 2 euro commemorativa del 70° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione italiana;

Visto il verbale relativo alla riunione del 27 luglio 2017 con cui è stato approvato il bozzetto della suddetta moneta;

Vista la nota 13 settembre 2017, n. 11976, con la quale il segretariato generale del Consiglio ha comunicato che il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il disegno della citata moneta;

Ritenuta l'opportunità di commemorare il 70° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione italiana mediante l'emissione di una moneta da 2 euro a circolazione ordinaria;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche artistiche della faccia nazionale della moneta da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2018, commemorativa del «70° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione italiana», emessa ai sensi della suddetta raccomandazione, sono determinate come segue: il capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola firma l'atto di promulgazione della Costituzione della Repubblica italiana il 27 dicembre 1947; alla sua destra, il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, e, a sinistra, Umberto Terracini, Presidente dell'assemblea Costituente.
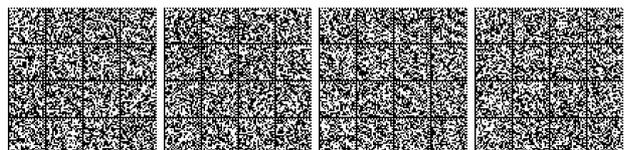
In alto, la scritta «Costituzione» e il monogramma «RI», acronimo della Repubblica italiana; in esergo, la scritta «con sicura coscienza», «R», identificativo della zecca di Roma e le date «1948 - 2018», rispettivamente anno dell'entrata in vigore della Costituzione italiana e anno di emissione della moneta; nel giro, le dodici stelle dell'Unione europea.

Art. 2.

In attuazione del citato regolamento della commissione europea del 4 luglio 2012, n. 651, è autorizzata la coniazione della moneta da 2 euro commemorativa del «70° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana», millesimo 2018, in conformità alla descrizione artistica di cui all'art. 1 e all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte della moneta, eseguite in conformità alla suddetta descrizione, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio centrale di Stato.

Art. 3.

Il corso legale e le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è autorizzato a consegnare alla Commissione Europea due esemplari della suddetta moneta.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Roma, 10 ottobre 2017

p. Il direttore generale
del Tesoro
CANNATA

17A07077

DECRETO 10 ottobre 2017.

Emissione della moneta d'argento da euro 5 commemorativa del «70° Anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana», in versione fior di conio e proof, millesimo 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione della Commissione tecnico-artistica del 13 giugno 2017 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2018 prevede, tra l'altro, l'emissione di una moneta d'argento da 5 euro commemorativa del 70° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana;

Visto il verbale relativo alla riunione della Commissione tecnico-artistica del 27 luglio 2017 con cui sono stati approvati i bozzetti della suddetta moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da euro 5 commemorativa del «70° Anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana», in versione *fior di conio e proof*, millesimo 2018, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: allegoria dell'Italia trionfante con in mano la bandiera italiana con i colori verde e rosso smaltati, affresco di Cesare Maccari (Sala Maccari, Palazzo Madama, Roma); nel giro, la scritta «Repubblica italiana»; in basso, a destra, il nome dell'autore «L. De Simoni».

sul rovescio: all'interno di una cornice su cui campeggia la scritta «• SEI LIBERA • SII GRANDE», tratta dall'affresco di Cesare Maccari raffigurante l'allegoria dell'Italia trionfante (Sala Maccari, Palazzo Madama, Roma), è inserita una composizione allegorica formata da un cerchio e da un quadrato, simboli di Perfezione e Sapienza.

Completano la composizione la stella della Repubblica italiana e un particolare dell'affresco di Cesare Maccari «Le lettere e le arti» (Sala Maccari, Palazzo Madama, Roma).

Al centro, il valore «5 EURO», la scritta «COSTITUZIONE ITALIANA» e le date «1948 2018» riportate sulle pagine di un libro, rispettivamente anno di entrata in vigore della Costituzione Italiana e anno di emissione della moneta; in basso, al centro, «R», identificativo della Zecca di Roma.

Sul bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

Il corso legale, il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della moneta d'argento da euro 5, commemorativa del «70° Anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana», millesimo 2018, avente le caratteristiche di cui al presente decreto saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO *ROVESCIO*

Roma, 10 ottobre 2017

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

17A07078

DECRETO 10 ottobre 2017.

Emissione della moneta d'argento da euro 10 commemorativa del «FIFA World Cup Russia 2018», in versione *proof*, millesimo 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale della riunione della Commissione tecnico-artistica del 13 giugno 2017 dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2018 prevede, tra l'altro, l'emissione di una moneta d'argento da euro 10 commemorativa del FIFA World Cup Russia 2018;

Visto il verbale relativo alla riunione della Commissione tecnico-artistica del 21 settembre 2017 con cui sono stati approvati i bozzetti della suddetta moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da euro 10 commemorativa del «FIFA World Cup Russia 2018», in versione *proof*, millesimo 2018, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: all'interno di un pallone da calcio, è riprodotta una sequenza di azioni relative alla manifestazione sportiva del Campionato del Mondo di Calcio 2018 in Russia; a destra, il nome dell'autore «V. DE SETA»; nel giro, la scritta «Repubblica italiana•».

sul rovescio: Rappresentazione di alcuni elementi figurativi delle città russe ospitanti l'evento del campionato del mondo di calcio, con al centro il logo ufficiale della manifestazione sportiva «FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018™»; nel campo di sinistra, «R» , identificativo della Zecca di Roma; in esergo, il valore «10 EURO».

sul bordo: godronatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il corso legale, il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della moneta d'argento da euro 10, commemorativa del «FIFA World Cup Russia 2018», millesimo 2018, avente le caratteristiche di cui al presente decreto saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 10 ottobre 2017

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

17A07079

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 luglio 2017.

Revoca dell'agevolazione concessa con decreto n. 3262/Ric. del 21 ottobre 2014, relativo al progetto DM64140, presentato dalla Società Retek Research S.r.l., per l'anno 2012. (Decreto n. 1728/Ric)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'art. 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla Società Retek Research S.r.l. il 17 settembre 2012, DM64140, relativa al bando dell'anno 2012 per il progetto di ricerca dal titolo: «Ricerca e sviluppo di un modello prototipale di rilevazione e classificazione di firme spettrali rocciosi e ghiaccio in assenza di luce», dal costo complessivo di euro 300.000,00 nella forma del credito d'imposta;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 29 luglio 2013, prot. n. 19164 con cui si comunica che con decreto n. 1368/Ric. del 17 luglio 2013 è stata riconosciuta l'ammissibilità ad un'agevolazione complessiva di euro 150.000,00 nella forma del credito d'imposta e si richiede il contratto di ricerca e la documentazione prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della documentazione conclusiva entro e non oltre la data del 31 dicembre 2015;

Visto il d.d. n. 3262/Ric. del 21 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, inter alia, la Società Retek Research S.r.l. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari ad euro 150.000,00 nella forma del credito d'imposta a seguito della stipula del contratto di ricerca con il CNR - Istituto di cristallografia, laboratorio di ricerca inserito nell'albo ministeriale;

Vista la già citata nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 29 luglio 2013, prot. n. 19164 con la quale è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda e si richiede la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Vista la nota del 26 settembre 2016, prot. n. 18417 con cui il Ministero ha autorizzato la proroga della conclusione delle attività di ricerca per un periodo di dodici mesi, vale a dire fino al 31 dicembre 2016, richiesta dalla società con nota del 25 febbraio 2016, prot. n. 3467.

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 aprile 2017, prot. n. 7875, con cui si comunica che la documentazione richiesta con la nota prot. n. 19164, non risultava pervenuta allo scrivente

ufficio e che la società avrebbe dovuto trasmettere, entro il termine perentorio di quindici giorni, la predetta documentazione o idonee motivazioni o controdeduzioni ai sensi degli articoli 7 e 10-*bis* della legge 2 agosto 1990, n. 241;

Considerato che a tutt'oggi non sono pervenute la documentazione tecnico-scientifica conclusiva e amministrativo-contabile, né osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla revoca dell'impegno assunto con decreto direttoriale n. 3262/Ric. del 21 ottobre 2014, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con DM64140 presentato da Retek Research S.r.l.;

Decreta:

Articolo unico

L'agevolazione concessa con d.d. del 21 ottobre 2014, n. 3262/Ric. in favore della Società Retek Research S.r.l., a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM64140, è integralmente revocata per un importo complessivo pari ad euro 150.000,00, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta.

Il recupero del credito d'imposta sarà effettuato a cura dell'Agenzia delle entrate mediante l'atto di recupero previsto dall'art. 1, comma 421, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 13 luglio 2017

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2017, foglio n. 1-1981

17A06984

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 settembre 2017.

Variazione di denominazione di varietà di frumento duro e mais iscritte al Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/71;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20, del 26 gennaio 2016, con il quale è stata iscritta al registro nazionale la varietà di frumento duro denominata Solstizio;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52, del 3 marzo 2016, con il quale è stata iscritta al registro nazionale la varietà di mais denominata ISH307;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27, del 2 febbraio 2017, con il quale è stata iscritta al registro nazionale la varietà di mais denominata ISH204;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le proposte di nuove denominazioni presentate dagli interessati e volte, in un caso, a uniformare la denominazione a quella approvata dal CPVO (Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali) e nell'altro a evitare che le medesime denominazioni identifichino il precedente responsabile della commercializzazione delle sementi stante l'esistenza di un accordo commerciale che trasferisce lo sfruttamento delle varietà ad altra ditta;

Considerato che le denominazioni proposte sono state oggetto di pubblicazione sul «Bollettino delle varietà vegetali» n. 2/2017 senza che siano state presentate obiezioni alla loro adozione;

Considerato pertanto concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte di nuove denominazioni;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di frumento duro Solstizio è modificata in Solstizio Estate.

La denominazione della varietà di mais ISH307 è modificata in SUR307.

La denominazione della varietà di mais ISH204 è modificata in SUR204.
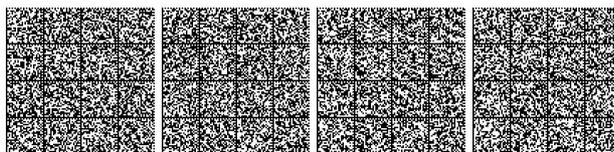
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2017

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

17A06723

DECRETO 22 settembre 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP e Radicchio Variegato di Castelfranco IGP.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale sono state registrate le indicazioni geografiche protette «Radicchio Rosso di Treviso» e «Radicchio Variegato di Castelfranco»;

Visto il decreto ministeriale del 9 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 41 del 18 febbraio 2006, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP e Radicchio Variegato di Castelfranco IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Radicchio Rosso di Treviso» e la IGP «Radicchio Variegato di Castelfranco»;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 116 del 19 maggio 2016, con il quale è stato confermato, da ultimo, l'incarico al Consorzio di tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP e Radicchio Variegato di Castelfranco IGP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Radicchio Rosso di Treviso» e la IGP «Radicchio Variegato di Castelfranco»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53 della legge n. 128/1999 e successive modificazioni ed integrazioni in base al quale lo statuto dei consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 15 settembre 2017 (prot. Mipaaf n. 66234), con la quale il Consorzio di tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP e Radicchio Variegato di Castelfranco IGP ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui alla legge citato art. 2 della 28 luglio 2016, n. 154;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata a Treviso il 30 maggio 2017, recante il numero di repertorio 1189 ed il numero di raccolta 940, con atto a firma del notaio Giovanna Giopato;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP e Radicchio Variegato di Castelfranco IGP registrato a Treviso il 30 maggio 2017, recante il numero di repertorio 1189 ed il numero di raccolta 940, con atto a firma del notaio Giovanna Giopato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06963

DECRETO 22 settembre 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Nocciola Piemonte IGP.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;

Visto il decreto del 4 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2003, con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Nocciola Piemonte IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;

Visto il decreto del 18 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 2016, con il quale è stato confermato da ultimo al Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Nocciola Piemonte IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53 della legge n. 128/1999 e successive modificazioni ed integrazioni in base al quale lo statuto dei consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 7 luglio 2017, prot. n. 52834, con la quale il Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Nocciola Piemonte IGP ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui al citato art. 2 della 28 luglio 2016, n. 154;

Vista la nota prot. Mipaaf n. 53549 dell'11 luglio 2017, con la quale l'amministrazione ha preventivamente approvato la modifica allo statuto del Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Nocciola Piemonte IGP relativa all'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016;

Visto che il Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Nocciola Piemonte IGP ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 29 agosto 2017, prot. Mipaaf n. 62490;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Nocciola Piemonte IGP nella nuova versione registrata a Cuneo, in data 4 agosto 2017, al numero di repertorio 21.759 e al numero di raccolta 14.708, con atto a firma del notaio Vincenzo Pitino;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Nocciola Piemonte IGP registrato a Cuneo, in data 4 agosto 2017, al numero di repertorio 21.759 e al numero di raccolta 14.708, con atto a firma del notaio Vincenzo Pitino.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06964
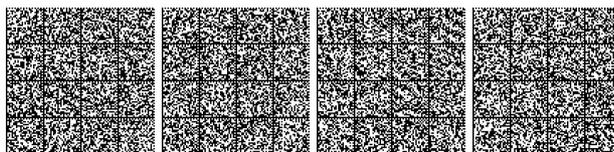
DECRETO 22 settembre 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»;

Visto il decreto dell'11 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2003, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pecorino Sardo»;

Visto il decreto del 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2015, con il quale è stato confermato da ultimo al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pecorino Sardo»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53 della legge n. 128/1999 e successive modificazioni ed integrazioni in base al quale lo statuto dei consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 5 luglio 2017, prot. n. 51810 con la quale il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui al citato art. 2 della 28 luglio 2016, n. 154;

Vista la comunicazione ministeriale del 5 luglio 2017 con la quale l'amministrazione ha preventivamente approvato la modifica allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo relativa all'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016;

Visto che il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 11 settembre 2017, prot. Mipaaf n. 64908;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo nella nuova versione registrata a Nuoro, in data 6 settembre 2017, al numero di repertorio 11915 e al numero di raccolta 8906, con atto a firma del notaio Gianni Fancello;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Sardo registrato a Nuoro, in data 6 settembre 2017, al numero di repertorio 11915 e al numero di raccolta 8906, con atto a firma del notaio Gianni Fancello.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06965
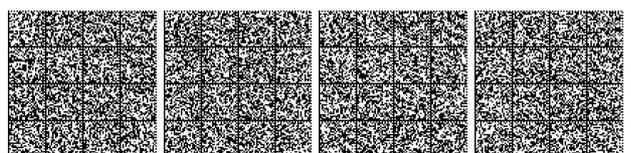
DECRETO 22 settembre 2017.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela del Nostrano Valtrompia.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (UE) n. 629 della Commissione del 6 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L. 182 del 13 luglio 2012 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Nostrano Valtrompia»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 99 del 30 aprile 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela del Nostrano Valtrompia il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Nostrano Valtrompia»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 132 del 9 giugno 2017, con il quale è stato confermato, da ultimo, l'incarico al Consorzio di tutela del Nostrano Valtrompia a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Nostrano Valtrompia»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53 della legge n. 128/1999 e successive modificazioni ed integrazioni in base al quale lo statuto dei consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 19 settembre 2017 (prot. Mipaaf n. 67341) con la quale il Consorzio di tutela del Nostrano Valtrompia ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile per adeguarlo alle previsioni di cui alla legge citato art. 2 della 28 luglio 2016, n. 154;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata a Brescia il 9 agosto 2017, recante il numero di repertorio 4716 ed il numero di raccolta 2806, con atto a firma del notaio Gianfranco Vanna;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela del Nostrano Valtrompia registrato a Brescia il 9 agosto 2017, recante il numero di repertorio 4716 ed il numero di raccolta 2806, con atto a firma del notaio Gianfranco Vanna.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06966
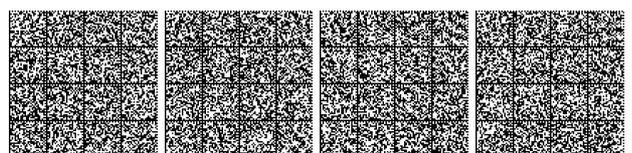
DECRETO 22 settembre 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'Aglio Bianco Polesano DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Aglio Bianco Polesano».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1775 della Commissione del 30 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 170 del 23 luglio 2011, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Aglio Bianco Polesano»;
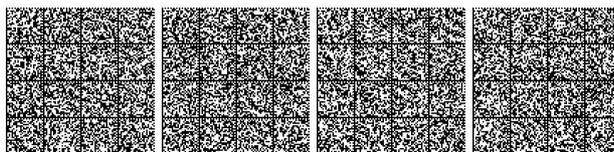
Visto il decreto ministeriale del 5 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2005, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dell'Aglio Bianco Polesano DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Aglio Bianco Polesano»;

Visto il decreto ministeriale del 3 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 218 del 19 settembre 2014, con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio di tutela dell'Aglio Bianco Polesano DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Aglio Bianco Polesano»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA con nota del 29 giugno 2017 (prot. Mipaaf n. 50630 del 30 giugno 2017), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Aglio Bianco Polesano»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'Aglio Bianco Polesano DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999, per la DOP «Aglio Bianco Polesano»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 5 luglio 2011 e confermato da ultimo con decreto 9 settembre 2014, al Consorzio di tutela dell'Aglio Bianco Polesano DOP con sede legale in Rovigo, piazza Garibaldi n. 6, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Aglio Bianco Polesano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 15 luglio 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 22 settembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06968

PROVVEDIMENTO 27 settembre 2017.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Canino» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Canino»;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologi sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto la determinazione della Regione Lazio G12637 Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca del 18 settembre 2017, che ha ufficialmente riconosciuto la necessità per l'annata 2017 di anticipare la raccolta al 1° ottobre 2017;

Considerato che, dalla relazione tecnica dell'ARSIAL emerge con chiarezza che l'andamento climatico 2017 è caratterizzato da una perdurante siccità accompagnata da medie termiche elevate e da una forte irradiazione luminosa che ha comportato un anticipo della maturazione dei frutti.

Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4, (caratteristiche di coltivazione), prevede l'inizio della raccolta delle olive dal 20 ottobre e che il mantenimento di questa data, nell'annata olivicola 2017, comprometterebbe sia la quantità che la qualità dell'olio, comportando un grave danno economico ai produttori;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP «Canino» ai sensi del citato art. 53, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6 comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Canino» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale.

Provvede

alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Canino» registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Canino» è temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2017 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 27 settembre 2017

Il direttore generale: ABATE

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Canino» ai sensi dell'art. 53 punto 4 del reg. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Canino» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 264 dell'11 novembre 1998 è cosi modificato:

il paragrafo 8 dell'art. 4 è sostituito nel seguente modo: «La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 15 gennaio di ogni campagna oleicola».

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2017.

17A06962

DECRETO 27 settembre 2017.

Riconoscimento del Consorzio tutela vini d'Irpinia e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per le DOCG «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo», «Taurasi» e per la DOC «Irpinia».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;
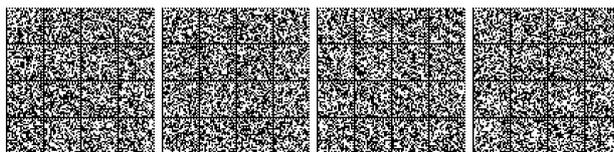
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto inoltre l'art. 90 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante i termini per l'adozione dei decreti applicativi e relative disposizioni transitorie;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011, recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Tutela Vini d'Irpinia, con sede legale in Avellino, viale Cassitto n. 7, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e il conferimento dell'incarico di cui al commi 1 e 4 del citato art. 41 per le DOCG «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo», «Taurasi» e per la DOC «Irpinia»;

Considerato che le denominazioni «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo», «Taurasi» e «Irpinia» sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e della legge n. 238/2016 e, pertanto, sono delle denominazione protette ai sensi dell'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio Tutela Vini d'Irpinia alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio Tutela Vini d'Irpinia ha dimostrato la rappresentatività di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge n. 238/2016 per le DOCG «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo», «Taurasi» e per la DOC «Irpinia». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Agroqualità S.p.a., con la nota prot. n. 7445/17 del 27 settembre 2017;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio Tutela Vini d'Irpinia, ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui al citato art. 41, commi 1 e 4, per le DOCG «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo», «Taurasi» e per la DOC «Irpinia»;
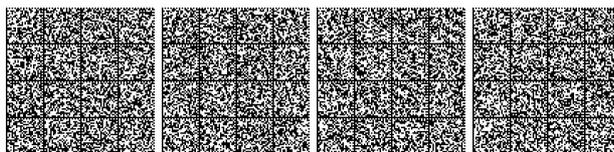
Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio Tutela Vini d'Irpinia è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal commi 1 e 4 del citato art. 41 per le DOCG «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo», «Taurasi» e per la DOC «Irpinia». Tali denominazioni risultano iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio Tutela Vini d'Irpinia, con sede legale in Avellino, via Cassitto n. 7, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge n. 238/2016, per le denominazioni «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo», «Taurasi» e «Irpinia».

Art. 3.

1. Il Consorzio Tutela Vini d'Irpinia non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo», «Taurasi» e «Irpinia», ai sensi dell'art. 107, comma 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 27 settembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A06967

DECRETO 6 ottobre 2017.

Modifiche al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 4 agosto 2010 ed in particolare gli articoli 3, 6 e 7;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2016 relativo all'attuazione del Registro nazionale delle varietà di piante da frutto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 del 12 aprile 2016, ed in particolare gli articoli 3 e 4;

Visto il decreto 25 maggio 2016 del direttore generale per lo sviluppo rurale, con il quale sono state iscritte ufficialmente al Registro nazionale le varietà ed i portinnesti già riconosciuti nell'ambito del Servizio nazionale di certificazione volontaria, e le varietà ed i portinnesti oggetto di privativa vegetale, pubblicato in forma di sunto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 21 giugno 2016;

Visto il decreto 4 ottobre 2016 del direttore generale per lo sviluppo rurale, con il quale sono state iscritte ufficialmente al Registro nazionale le varietà ed i portinnesti aventi una descrizione ufficialmente riconosciuta, pubblicato in forma di sunto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2016;
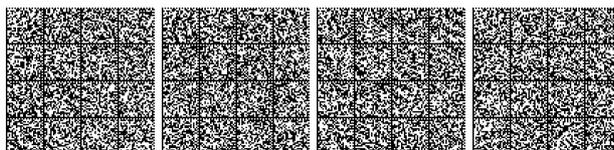
Visto il decreto 6 dicembre 2016 del direttore generale per lo sviluppo rurale, recante recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà e 2014/98/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 14 del 18 gennaio 2017;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Viste le istanze pervenute, finalizzate all'iscrizione di nuove varietà al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto;

Viste le istanze pervenute, finalizzate alla modifica e rettifica dei dati delle varietà e dei portinnesti iscritti al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto;

Vista l'istanza pervenuta dal governo della regione di Peloponneso, protocollo n. 127512/956 del 17 maggio 2017, finalizzata alla modifica e rettifica della denominazione della varietà di olea europaea iscritta al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto con la denominazione «Kalamata», in quanto in contrasto con l'art. 42, paragrafo 1, del regolamento UE 1151/12;

Rilevato da documentazione in possesso dell'ufficio che le varietà di *olea europaea* «Kalamon» e «Kalamata» risultano essere la medesima varietà;

Ritenuta idonea la documentazione presentata a corredo delle istanze presentate;

Ritenuto quindi necessario aggiornare il Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto con l'iscrizione delle varietà ritenute idonee e la modifica e la rettifica di alcuni dati di varietà già iscritte al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto;

Decreta:

Articolo unico

1. Il Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 124 del 25 giugno 2010, è aggiornato con i dati riportati negli allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, secondo il seguente elenco:

a) varietà iscritte (allegato 1);

b) varietà di cui si modificano i dati (allegato 2);

c) legenda (allegato 3);

d) codici identificativi dei Centri per la conservazione per la premoltiplicazione (allegato 4);

e) codici identificativi del costitutore o del richiedente l'iscrizione (allegato 5).

2. Il Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto è consultabile sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella sezione indicata di seguito:

politiche nazionali / difesa delle piante / materiale moltiplicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 ottobre 2017

Il direttore generale: GATTO
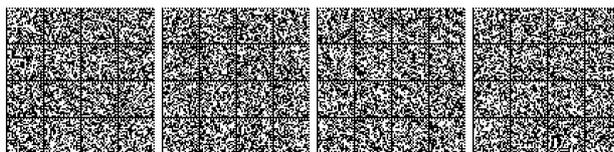
ALLEGATO 1 - Varietà iscritte nel Registro Nazionale

SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	MARCHIO	SINONIMI	COSTITUTORE O RICHIEDENTE (- R) [vedi All 3 tab 3]	DU, DUR O CR	DATA REGISTRAZIONE	SCADENZA REGISTRAZIONE	CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO	N° PRIVATIVA IT O N° PRIVATIVA UE	DATA PRIVATIVA	CLONE	ACCESSIONE	CCP (All 3 tab 2)
Rubus idaeus L.	BP 1			418	DU				UE 37717	22/04/14			
Rubus idaeus L.	REGINA			418	DU				UE 39542	23/02/15			
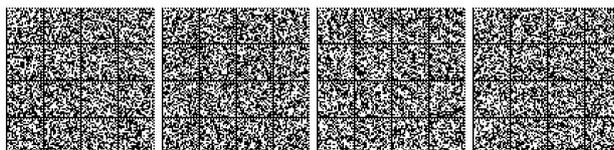
ALLEGATO 2 - Varietà di cui si modificano i dati e relative modifiche

SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	MARCHIO	SINONIMI	COSTITUTORE O RICHIEDENTE (- R) [vedi All 3 tab 3]	DU, DUR O CR	DATA REGISTRAZIONE	SCADENZA REGISTRAZIONE	CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO	N° PRIVATIVA IT O N° PRIVATIVA UE	DATA PRIVATIVA	CLONE	ACCESSIONE	CCP (All 3 tab 2)
Malus domestica Borkh.	AKIBAE			~~365 - R~~ 205 -R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042						
Malus domestica Borkh.	BRAK	KIKU ®		~~71 - R~~ 205 -R	DU						C2/2/7 AACAV	MDO0149	2
Malus domestica Borkh.	FUBRAX	KIKU ®		~~313~~ 205 -R	DU						NAKT 03-0015-11	MDO0202	7
Malus domestica Borkh.	FUBRAX	KIKU ®		~~313~~ 205 -R	DU	08/09/2014	07/09/2044	20050199	38840 UE	08/09/14	LB2006/1	MDO0260	7
Malus domestica Borkh.	GALA 0502	KING GALA®		~~205~~ 205 -R	CR	15/05/2015	14/05/2045	20161175	BZ2015V000001 IT	15/05/15			
Malus domestica Borkh.	GALA 0502B			~~313 - R~~ 428 -R	CR	11/11/2016	10/11/2046	122016000113948 IT					
Malus domestica Borkh.	GALAMIC			~~313 - R~~ 428 -R	CR	31/10/2016	30/10/2046	20162643					
Malus domestica Borkh.	GOLDEN PARSI	DA ROSA ®		~~314~~ 205 -R	CR			20090011			BRCAV	MDO0307	2
Malus domestica Borkh.	GROFNFUJI	KING STANDARD®		~~313 - R~~ 428 -R	CR	11/11/2016	10/11/2046		122016000113925 IT				
Malus domestica Borkh.	KI2586			~~426~~ 426 - R	CR			20151209					
Malus domestica Borkh.	MC 38	CRIMSON SNOW ®		~~10~~ 205 -R	DU	22/04/2013	21/04/2043	20090354	34832 UE	22/04/13	PRCAV	MDO0299	2
Malus domestica Borkh.	RM-1	RED MOON®		~~424~~ 424 -R	CR			20141857					
Malus domestica Borkh.	ROAT	KING RED DELICIOUS®		~~205~~ 205 -R	CR	26/01/2011	25/01/2041	20110185					
Malus domestica Borkh.	RS1	RED MOON®		~~424~~ 424 -R	CR			20150453					
Malus domestica Borkh.	VALLEE SPUR			~~365 - R~~ 205 -R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042						
Malus domestica Borkh.	VALTOD	RED CAP ®		~~205~~ 205 -R	DU	10/09/2012	09/09/2042	20050626	33400 UE	10/09/12	NAKT	MDO0297	7
Malus domestica Borkh.	XELEVEN	SWING®		~~424~~ 424 -R	CR			20141858					
Olea europaea L.	~~KALAMATA~~ KALAMON			386 - R	DUR	ante 30/09/2012	29/09/2042						

ALLEGATO 3

LEGENDA	
DU	Descrizione ufficiale
DUR	Descrizione ufficialmente riconosciuta
CR	In corso di registrazione
DATA PRIVATIVA	Privativa UE = rilascio privativa Privativa IT = rilascio privativa
CCP	Centro per la Conservazione per la Premoltiplicazione

ALLEGATO 4 - Codici indentificativi dei Centri per la Conservazione Per La Premoltiplicazione

CENTRI DI CONSERVAZIONE PER LA PREMOLTIPLICAZIONE (CCP)			
N°	**Regione**	**Denominazione**	**Indirizzo**
2	Emilia Romagna	CAV - Centro attività Vivaistiche Soc. Coop. Agricola	Via Tebano 45, 48018 Faenza (RA)
7	Prov. Aut. Bolzano	centro di Sperimentazione Agraria e forestale Laimburg	Via Laimbug, 6 39040Vadenza (Posta ORA) (BZ)

ALLLEGATO 5 - Codici identificativi del costitutore o del richiedente l'iscrizione

N. IDENTIFICATIVO COSTITUTORE O RICHIEDENTE	COSTITUTORE O RICHIEDENTE
10	A. MCLEAN
71	CAV
201	KANEPPELE REINHARD
205	KIKU
298	SCHNITZER FRANZ
313	T. BRAUN
314	T. BRAUN, E. SCHMIDER
358	WOLF RICHARD
365	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
418	BERRYPLANT SSA
424	RED MOON SRL
426	KARO APPLE SRL
428	VIVAI BRAUN

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

17A06959
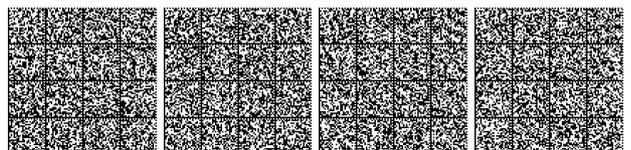
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 giugno 2017.

Sostituzione del liquidatore della «Edilcoop Liguria», in Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LA GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Edilcoop Liguria», con sede in Genova (GE), costituita in data 20 novembre 2006, c.f. n. 01681210991 è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 21 gennaio 2013;

Visto il verbale di revisione del 6 dicembre 2016, redatto nei confronti della citata cooperativa, che si conclude con la proposta da parte del revisore incaricato di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale, tra le quali la mancata approvazione e deposito dei bilanci dal 2013;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che la comunicazione di avvio istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata non risulta essere consegnata e che le successive raccomandate, inviate sia alle sede legale della cooperativa che al domicilio del liquidatore, sono ritornate indietro, la prima per «compiuta giacenza», l'altra con la dicitura «trasferito»;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 aprile 2017;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Alessandro Delicato, nato a Cosenza, il 4 settembre 1974, C.F. DLCLSN74P04D086P, con studio in Corso Europa 38 - 17025 Loano (SV);

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alessandro Delicato, nato a Cosenza, il 4 settembre 1974, c.f. DLCLSN74P04D086P, con studio in Corso Europa 38 - 17025 Loano (SV), è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Edilcoop Liguria», con sede in Genova (GE), C.F. 01681210991, in sostituzione del sig. Bosio Marcello.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A06953

DECRETO 27 giugno 2017.

Sostituzione del liquidatore della «Job Up», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Job Up», con sede in Roma (RM), costituita in data 20 dicembre 2012, c.f. 02691130591, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 25 luglio 2016;

Visto il verbale di mancata ispezione straordinaria del 30 gennaio 2017, redatto nei confronti della citata cooperativa, che si concludeva con la proposta da parte del revisore incaricato di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale, rappresentate dalla mancata approvazione e deposito dei bilanci dal 2014;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, cosi come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 aprile 2017;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatica da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, cosi come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Leonardo Vecchione, nato a Roma (RM) il 21 novembre 1980, c.f. VCCLRD80S21H501O, con studio in Via Gianbattista Vico 22 - 00196 Roma;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Leonardo Vecchione, nato Roma (RM) il 21 novembre 1980, c.f. VCCLRD80S21H501O, con studio in Via Gianbattista Vico 22 - 00196 Roma, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Job Up», con sede in Roma (RM), c.f. 02691130591, in sostituzione del sig. Umberto Pulerà.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A06954

DECRETO 27 giugno 2017.

Sostituzione del liquidatore della «Edilizia Giacomo Leopardi», in Pietramelara.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Edilizia Giacomo Leopardi», con sede in Pietramelara (CE), costituita in data 12 aprile 1974, c.f. 01781310618, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 7 aprile 2004;

Visto il verbale di revisione del 18 novembre 2016, redatto nei confronti della citata cooperativa, che si concludeva con la proposta da parte del revisore incaricato di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale, rappresentate dalla mancata approvazione e deposito dei bilanci dal 2014;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, effettuata in data 20 febbraio 2017, prot. n. 58575, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate in sede di revisione;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 aprile 2017;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, cosi come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Sebastiano Cosentina, nato a Napoli (NA) il 17 luglio 1966, c.f. CSNSST66L17F839B, con studio in Via Rossi 18 - 81100 Caserta;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Sebastiano Cosentina, nato Napoli (NA) il 17 luglio 1966, c.f. CSNSST66L17F839B, con studio in Via Rossi 18 - 81100 Caserta, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Edilizia Giacomo Leopardi», con sede in Pietramelara (CE), c.f. 01781310618, in sostituzione del sig. Mario Piscitelli.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A06955
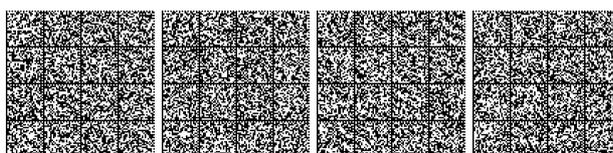
DECRETO 27 giugno 2017.

Sostituzione del liquidatore della «Global Logistics», in Aversa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Global Logistics», con sede in Aversa (CE), costituita in data 17 maggio 2013, c.f. 03892550611, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 20 aprile 2016;

Visto il verbale di revisione del 7 novembre 2016, redatto nei confronti della citata cooperativa, che si concludeva con la proposta da parte del revisore incaricato dell'adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale, rappresentate dalla mancata approvazione e deposito dei bilanci dal 2014 e dal mancato aggiornamento dei libri sociali;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, effettuata in data 2 marzo 2017, prot. n. 74015, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate in sede di revisione;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 aprile 2017;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informativo da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Sebastiano Cosentina, nato a Napoli (NA) il 17 luglio 1966, c.f. CSNSST66L17F839B, con studio in Via Rossi, 18 - 81100 Caserta;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Sebastiano Cosentina, nato Napoli (NA) il 17 luglio 1966, c.f. CSNSST66L17F839B, con studio in via Rossi, 18 - 81100 Caserta, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Global Logistics», con sede in Aversa (CE), c.f. 03892550611, in sostituzione del sig. Giuseppe Marchione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A06956

DECRETO 14 settembre 2017.

Proroga della gestione commissariale della «Calabria Terra e Lavoro società cooperativa», in Campana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il d.d. n. 12/SGC/2017 del 6 marzo 2017 con il quale la società cooperativa «Calabria Terra e Lavoro società cooperativa» con sede in Campana (Cosenza) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di sei mesi e la dott.ssa Emanuela Iaccino ne è stata nominata commissario governativo;

Tenuto conto che la nomina di un commissario governativo, si è resa necessaria per sanare le irregolarità riscontrate nel corso revisione ordinaria disposta nei confronti dell'ente e conclusa in data 15 novembre 2016;

Preso atto dell'attività posta in essere dal commissario al fine di sanare le irregolarità gestionali che hanno determinato il commissariamento dell'ente;

Vista la relazione pervenuta in data 30 agosto 2017 ed acquisita al numero di protocollo 351669 con la quale il commissario governativo ha dichiarato che dalla data di accettazione dell'incarico sono stati sanati alcuni adempimenti civilistici, e in particolare: è stato predisposto il libro unico dell'amministratore, è stato istituito il nuovo libro verbali assemblee in sostituzione del precedente per il quale era stata sporta apposita denuncia di smarrimento, è stato verificato l'inquadramento dell'ente e la sussistenza dei requisiti della mutualità prevalente; è stata individuata concretamente la compagine sociale ed è stata integrata la documentazione relativa alla richiesta di ammissione dei soci riportati nel relativo libro sociale;

Considerato che nella citata relazione del 30 agosto 2017 il commissario ha chiesto la proroga del proprio incarico al fine di completare la rimozione delle irregolarità riscontrate in sede ispettiva e proseguire il risanamento della gestione societaria e precisamente per completare il corretto ripristino della platea sociale, adottare il regolamento previsto dalla legge n. 142/2001, approvare il bilancio 2016, convocare l'assemblea per la ricostituzione degli organi sociali;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale al fine di consentire il completamento delle operazioni necessarie per la regolarizzazione del funzionamento della gestione societaria dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Calabria Terra e Lavoro società cooperativa» con sede in Campana (Cosenza), codice fiscale 03093720781 è prorogata per tre mesi, sino al 6 dicembre 2017. Alla dott.ssa Emanuela Iaccino sono confermati i poteri già conferiti con la nomina nella carica di qualità di commissario governativo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A06960

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 settembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Temozolomide Kabi», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1644/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Fresenius Kabi Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Temozolomide Kabi;

Vista la domanda con la quale la società Fresenius Kabi Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con AIC n. 043470020, AIC n. 043470057, AIC n. 043470083, AIC n. 043470119, AIC n. 043470145;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 10 maggio 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 luglio 2017;

Vista la deliberazione n. 21 del 14 settembre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TEMOZOLOMIDE KABI nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «20 mg capsule rigide» 5 capsule in bustina singola in PET/ADESIVO/AL/ADESIVO/PE - AIC n. 043470020 (in base 10) 19GM64 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 35,02.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 65,68.

Confezione: «100 mg capsule rigide» 5 capsule in bustina singola in PET/ADESIVO/AL/ADESIVO/PE - AIC n. 043470057 (in base 10) 19GM79 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 175,11.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 328,43.

Confezione: «140 mg capsule rigide» 5 capsule in bustina singola in PET/ADESIVO/AL/ADESIVO/PE - AIC n. 043470083 (in base 10) 19GM83 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 245,16.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 459,80.

Confezione: «180 mg capsule rigide» 5 capsule in bustina singola in PET/ADESIVO/AL/ADESIVO/PE - AIC n. 043470119 (in base 10) 19GM97 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 315,20.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 591,17.
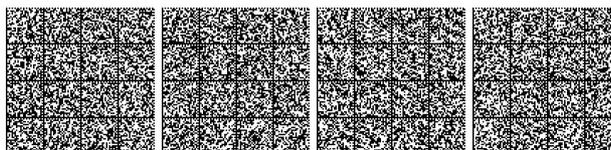
Confezione: «250 mg capsule rigide» 5 capsule in bustina singola in PET/ADESIVO/AL/ADESIVO/PE - AIC n. 043470145 (in base 10) 19GMB1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *e*x factory (IVA esclusa): € 437,80.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 821,10.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Temozolomide Kabi è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Temozolomide Kabi è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 settembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A06949

DETERMINA 27 settembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Bleomicina Accord», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1647/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Accord Healthcare Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Bleomicina Accord;

Vista la domanda con la quale la società Accord Healthcare Limited ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con AIC n. 044219018;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 10 maggio 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 luglio 2017;

Vista la deliberazione n. 21 del 14 settembre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BLEOMICINA ACCORD nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «15000 UI polvere per soluzione iniettabile/infusione» 1 flaconcino in vetro - AIC n. 044219018 (in base 10) 1B5GNB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 13,01.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 21,47.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Bleomicina Accord è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 settembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A06948

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 luglio 2017.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014 - 2020 Capitali italiane della cultura per gli anni 2016 e 2017. (Delibera n. 49/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora *FSC)* è la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il professor Claudio De Vincenti e visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pari data, con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante la delega di funzioni al Ministro stesso.

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone in bilancio l'80 per cento (43.848 milioni di euro), nonché la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che, per gli anni 2020 e successivi, integra la dotazione FSC 2014-2020 della restante quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio (pari a 10.962 milioni di euro).

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020.

Considerato che le risorse FSC 2014-2020 sono destinate dalle predette norme di legge a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord.

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Visto in particolare l'art. 7, comma 3-*quater* del predetto decreto-legge n. 83/2014, il quale - al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali - prevede, tra l'altro, che il Consiglio dei ministri conferisca annualmente ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana della cultura», sulla base di apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, nell'ambito del «Programma Italia 2019», volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città a «Capitale europea della cultura 2019».

Considerato che il citato art. 7, comma 3-*quater*, prevede che i progetti strategici di rilievo nazionale presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura» siano finanziati a valere sulla quota nazionale del FSC 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della sopracitata legge n. 147/2013, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e per il 2020, disponendo che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo proponga al CIPE programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 12 dicembre 2014, già approvato nel suo schema in sede di Conferenza Unificata del 13 novembre 2014, con il quale è stata, tra l'altro, definita la procedura generale di selezione per il conferimento tra i comuni italiani, da parte del Consiglio dei ministri, del titolo di «Capitale italiana della cultura» e visto il successivo decreto ministeriale del 4 febbraio 2015, che ha indicato i termini di scadenza per la presentazione delle candidature relative agli anni 2016 e 2017, modificando quelli inizialmente previsti dal citato decreto del 12 dicembre 2014.

Considerato che, limitatamente alla fase di prima applicazione relativa all'anno 2015, il Consiglio dei ministri n. 41 del 12 dicembre 2014 ha deliberato, in conformità con le indicazioni contenute nel sopracitato decreto ministeriale, di assegnare il titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2015 collegialmente ed *ex aequo*» a 5 Città (Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena), in favore delle quali, con delibera di questo Comitato n. 97/2015, sono state successivamente assegnate risorse, nella misura di 200.000 euro ciascuna (in totale 1 milione di euro), a valere sul FSC 2014-2020.

Vista la nota n. 606 22 giugno 2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e vista l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe), concernente la proposta di assegnazione, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, di 1 milione di euro alla Città di Mantova, assegnataria del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2016 e di 1 milione di euro alla Città di Pistoia, assegnataria del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2017.

Considerato in particolare che l'attribuzione del titolo di «Capitale italiana della cultura» alla Città di Mantova per l'anno 2016 e alla Città di Pistoia per l'anno 2017 è avvenuta con deliberazioni del Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2016, sulla base delle designazioni formulate dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in conformità ai giudizi espressi da apposita Giuria nominata con decreto ministeriale 18 maggio 2015.

Considerato che, come risulta dalla citata nota informativa del DPCoe e dalla documentazione ad essa allegata, per il conferimento alle due Città del titolo di «Capitale italiana della cultura» si è tenuto conto della qualità, della completezza e della significatività dei progetti, dell'avanzato grado di preparazione della relativa realizzazione ovvero della potenzialità di sviluppo del patrimonio culturale in uno scenario anche internazionale e considerato inoltre che le assegnazioni proposte risultano finalizzate a finanziare programmi di eventi ed iniziative culturali a valenza nazionale e/o internazionale, di alto rilievo culturale, scientifico, artistico e storico presso ciascuna delle 2 Città.

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62).

Vista l'odierna nota n. 3407-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato.

Delibera:

È assegnato, in applicazione dell'art. 7, comma 3-*quater* del decreto-legge n. 83/2014 citato nelle premesse, l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016 alla Città di Mantova e l'importo di 1 milione di euro alla Città di Pistoia per l'anno 2017, nella loro qualità di «Capitale italiana della cultura» per gli anni rispettivamente indicati, ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 12 dicembre 2014 e delle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2016 richiamate nelle premesse. La relativa copertura finanziaria, pari a 2 milioni di euro, è posta a carico del FSC 2014-2020.

Delle assegnazioni disposte con la presente delibera si dovrà tenere conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 10 luglio 2017

Il segretario: LOTTI

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1254

17A07080

PREFETTURA DI LIVORNO

DECRETO 2 ottobre 2017.

Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti, per il cui tramite possono essere effettuate erogazioni liberali deducibili dal reddito d'impresa, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno.

IL PREFETTO

Premesso che nei giorni 9 e 10 settembre 2017 il territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno, è stato colpito da diffuse ed eccezionali precipitazioni, tali da causare gravi ed estesi fenomeni alluvionali;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 482 del 20 settembre 2017, recante «Primi interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni
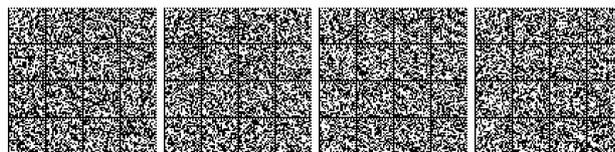
di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno»;

Visto l'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con cui si stabilisce che:

sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti;

non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni ceduti gratuitamente ai predetti soggetti e per le medesime finalità;

entrambe le forme di liberalità non sono soggette all'imposta sulle donazioni;

Visto, in particolare, il comma 4 del medesimo articolo che demanda ad un decreto del prefetto l'individuazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti di cui al precedente comma 1;

Decreta:

Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, sono così individuati:

a) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;

c) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

d) associazioni sindacali e di categoria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Livorno, 2 ottobre 2017

Il prefetto: MANZONE

17A06940

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe Alter»

Estratto determina n. 1643/2017 del 27 settembre 2017

Medicinale: EZETIMIBE ALTER

Titolare AIC: Laboratori Alter S.r.l. via Egadi, 7 - 20144 Milano Italia.

Confezioni:

«10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - AIC n. 044521019 (in base 10) 1BGPKV (in base 32);

«10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - AIC n. 044521021 (in base 10) 1BGPKX (in base 32);

«10 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - AIC n. 044521033 (in base 10) 1BGPL9 (in base 32);

«10 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - AIC n. 044521045 (in base 10) 1BGPLP (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di ezetimibe;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato(di patata), povidone, sodio laurilsolfato, magnesio stearato.

Produttore del principio attivo (con eventuale indicazioni delle fasi di produzione)

Ezetimibe

Teva API India Ltd. (Gajraula Site)

Plot Nos A-2, A-2/1, A-2/2, UPSIDC Industrial Area, Bijnor Road,

Distt. J.P. Nagar, Gajraula, Uttar Pradesh

244 235

India

(tutte le fasi coinvolte nel processo produttivo, analisi e rilascio dei lotti del principio attivo)

Produzione del prodotto finito, confezionamento primario, secondario ed etichettatura del prodotto

Laboratorios Alter, S.A.

C/Mateo Inurria, 30

Madrid 28036

Spagna

Confezionamento secondario e applicazione dell'etichetta adesiva

Neologistica s.r.l.

largo U. Boccioni, 1

21040 Origgio (Varese)

Italia

S.C.F. s.n.c. di Giovenzana Roberto e Pellizzola Mirko Claudio

via Barbarossa, 4

26824 Cavenago d'Adda (Lodi)

Italia

Rilascio dei lotti

Laboratorios Alter S.A.

C/Mateo Inurria, 30

Madrid 28036

Spagna

Controllo dei lotti (con indicazione della tipologia di controllo)

Laboratorios Alter, S.A.

C/Mateo Inurria, 30

Madrid 28036

Spagna

(controllo fisico-chimico)

Alter Farmacia, S.A.
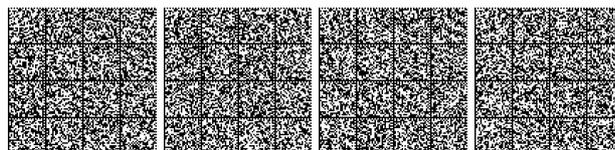
C/Zeus, 16

Meco 28880 (Madrid)

Spagna

(controllo microbiologico)

Indicazioni terapeutiche:

Ipercolesterolemia primaria

Ezetimibe somministrato assieme ad un inibitore della HMG-CoA reduttasi (statina), è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non-familiare) che non sono controllati adeguatamente con una statina somministrata da sola.

La monoterapia con ezetimibe è indicata come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (familiare eterozigote e non-familiare) nei quali l'uso di statine è considerato inappropriato o non tollerato.

Prevenzione di eventi cardiovascolari

Ezetimibe è indicato per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari (vedere paragrafo 5.1) in pazienti con malattia coronarica (CHD) e con una storia di sindrome coronarica acuta (SCA), quando somministrato in aggiunta ad una terapia già in corso con una statina o una terapia iniziata contemporaneamente con una statina.

Ipercolesterolemia familiare omozigote (HoFH omozigote)

Ezetimibe somministrato contemporaneamente con una statina, è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta per un uso in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote (HoFH). Il paziente può essere sottoposto anche ad ulteriori misure terapeutiche (per es., LDL aferesi).

Sitosterolemia omozigote (Fitosterolemia)

Ezetimibe è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta per un uso in pazienti con sitosterolemia familiare omozigote.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg compresse»30 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - AIC n. 044521021 (in base 10) 1BGPKX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 13.

Prezzo *ex* factory (IVA esclusa): € 12,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 23,44.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Ezetimibe Alter è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ezetimibe Alter è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06950

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Sun»

Estratto determina n. 1639/2017 del 27 settembre 2017

Medicinale: ROSUVASTATINA SUN.

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87 - 2132JH Hoofddorp - Paesi Bassi.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044577017 (in base 10) 1BJD7T (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044577029 (in base 10) 1BJD85 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044577031 (in base 10) 1BJD87 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044577043 (in base 10) 1BJD8M (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pe + essiccante/Hdpe/Al A.I.C. n. 044577056 (in base 10) 1BJD90 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pe + essiccante/Hdpe/Al A.I.C. n. 044577068 (in base 10) 1BJD9D (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pe + essiccante /Hdpe/Al A.I.C. n. 044577070 (in base 10) 1BJD9G (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pe + essiccante /Hdpe/Al A.I.C. n. 044577082 (in base 10) 1BJD9U (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

5 mg: ogni compressa rivestita con film contiene 5 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio);

10 mg: ogni compressa rivestita con film contiene 10 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio);

20 mg: ogni compressa rivestita con film contiene 20 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio);

40 mg: ogni compressa rivestita con film contiene 40 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio).

Principio attivo: Rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio).

Eccipienti:

nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato;

Cellulosa microcristallina;

Sodio citrato;

Magnesio stearato;

Crospovidone;

rivestimento della compressa:

Ipromellosa;

Titanio diossido (E171);

Macrogol 400;

Ferro ossido giallo (E172) (compressa da 5 *mg)*;

Ferro ossido rosso (E172) (compresse da 10 mg, 20 mg, 40 *mg)*.

Produzione del principio attivo: MSN Laboratories Private Limited Sy, No. 317 & 323, Rudraram (Village), Patancheru (mandal) Medak District, Telangana - 502329 - India.

Produzione del prodotto finito:

produzione: Sun Pharmaceutical Industries Limited Village Ganguwala, Paonta Sahib, District Sirmour - Himachal Pradesh - 173 025 - India.

confezionamento primario e secondario: Sun Pharmaceutical Industries Limited Village Ganguwala, Paonta Sahib, District Sirmour - Himachal Pradesh - 173 025 - India.

solo confezionamento secondario:

S.C. Terapia S.A. Str. Fabricii Nr 124, Cluj-Napoca 400 632 - Romania;

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH Lindigstr.6 - 63801 Kleinostheim - Germania;

Central Pharma Contract Packaging Limited Caxton Road, Bedford - Bedfordshire - MK41 0XZ - Regno Unito;

DHL Supply Chain (Italy) S.p.A. Via delle Industrie, 2 - 20090 Settala (MI) - Italia.

Controllo di qualità: S.C. Terapia S.A. Str. Fabricii Nr 124, Cluj-Napoca 400 632 - Romania.

Rilascio dei lotti:

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87 - 2132 JH Hoofddorp - Paesi Bassi;

S.C. Terapia S.A. Str. Fabricii Nr 124, Cluj-Napoca 400 632 - Romania.

Indicazioni terapeutiche.

Trattamento dell'ipercolesterolemia.

Adulti, adolescenti e bambini di 6 anni di età e più grandi con ipercolesterolemia primaria (tipo IIa, inclusa l'ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo *IIb)* in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione ponderale) risulta essere inadeguata.

Ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote, in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultano appropriati.

Prevenzione degli eventi cardiovascolari.

Prevenzione di eventi cardiovascolari maggiori in pazienti ritenuti ad alto rischio di insorgenza di un primo evento cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1), come terapia aggiuntiva alla correzione di altri fattori di rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044577017 (in base 10) 1BJD7T (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3.51.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6.58.

Nota AIFA: 13.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044577029 (in base 10) 1BJD85 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4.27.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8.00.

Nota AIFA: 13.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044577031 (in base 10) 1BJD87 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6.45.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12.10.

Nota AIFA: 13.

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044577043 (in base 10) 1BJD8M (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6.72.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12.60.

Nota AIFA: 13.

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pe + Essiccante/Hdpe/Al - A.I.C. n. 044577056 (in base 10) 1BJD90 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3.51.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6.58.

Nota AIFA: 13.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pe + Essiccante/Hdpe/Al - A.I.C. n. 044577068 (in base 10) 1BJD9D (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4.27.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8.00.

Nota AIFA: 13.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pe + Essiccante /Hdpe/Al - A.I.C. n. 044577070 (in base 10) 1BJD9G (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6.45.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12.10.

Nota AIFA: 13.

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pe + Essiccante /Hdpe/Al - A.I.C. n. 044577082 (in base 10) 1BJD9U (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6.72.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12.60.

Nota AIFA: 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Rosuvastatina Sun» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rosuvastatina Sun» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06951

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nevirapina Accord»

Estratto determina n. 1637/2017 del 27 settembre 2017

Medicinale: NEVIRAPINA ACCORD.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road - North Harrow, Middlesex, HA1 4HF - Regno Unito.

Confezioni:

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 30 × 1 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 044335014 (in base 10) 1B8ZX6 (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 90 × 1 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 044335026 (in base 10) 1B8ZXL (in base 32);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044335038 (in base 10) 1B8ZXY (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: due anni.

Flaconi HDPE – usare entro trenta giorni dall'apertura.

Composizione: ogni compressa a rilascio prolungato contiene 400 mg di nevirapina (come anidro).

Principio attivo: Nevirapina (come anidro).

Eccipienti:

Lattosio monoidrato;

Ipromellosa;

Magnesio stearato.

Produzione del principio attivo: Hetero Labs Limited Unit-IX, Plot No.2, Hetero Infrastructure Ltd.-SEZ, N. Narasapuram (Village), Nakkapally (Mandal), Visakhapatnam District, Andhra Pradesh. 531081 - India.

Produzione del prodotto finito:

produzione, confezionamento primario e secondario: Hetero Labs Limited Unit III, Plot nº 22-110, IDA, Jeedimetla, Hyderabad, Telangana, 500055 - India;

rilascio lotti:

Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex HA14NF, Regno Unito;

Pharmadox Healthcare Ltd. KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000. Malta;

controllo di qualità:

Astron Research Limited Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, HA1 4HF, Regno Unito

Pharmadox Healthcare Ltd. KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000 Malta;

confezionamento primario e secondario:

MPF B.V. (Manufacturing Packaging Farmaca)Neptunus, 12 8448 CN Heerenveen - Paesi Bassi;

MPF B.V. (Manufacturing Packaging Farmaca) Appelhof 13, 8465 RX Oudehaske, Paesi Bassi;

confezionamento secondario:

Accord Healthcare Limited Unit C & D, Homefield Business Park, Homefield Road, Haverhill, CB9 8QP, Regno Unito;

Laboratori Fundació Dau C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona, 08040, Spagna;

Pharmadox Healthcare Ltd. KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000. Malta.

Indicazioni terapeutiche:

Nevirapina è indicato in associazione con altri medicinali antiretrovirali per il trattamento di adulti, adolescenti e bambini di età pari o superiore ai tre anni e in grado di inghiottire le compresse, infetti da virus HIV-1.

Le compresse a rilascio prolungato di Nevirapina Accord non sono indicate per la fase di induzione di 14 giorni in pazienti che iniziano il trattamento con nevirapina. In questo caso devono essere usate le altre formulazioni di nevirapina, come le compresse a rilascio immediato o la sospensione orale, ed utilizzarle di conseguenza.

La maggiore parte dell'esperienza con nevirapina è in associazione con gli inibitori nucleosidici della transcriptasi inversa (NRTIs). La scelta di una terapia successiva a nevirapina si deve basare sull'esperienza clinica e sui test di resistenza.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «400 mg compresse a rilascio prolungato» 30 × 1 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 044335014 (in base 10) 1B8ZX6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 72,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 118,83.

Confezione: «400 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044335038 (in base 10) 1B8ZXY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 72,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 118,83.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Nevirapina Accord» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nevirapina Accord» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista infettivo logo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06952

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amsadina»

Estratto determina AAM/PPA n. 917 del 25 settembre 2017

Autorizzazione della variazione: B.II.b.3.b).

Medicinale: AMSADINA.

Numero di procedura: SE/H/1383/001/WS/002.

Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito:

modifiche sostanziali nel procedimento di fabbricazione del principio attivo, tali da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale.

Nella forma e confezione:

A.I.C. n. 043245012 - «75 mg/1,5 ml concentrato e solvente per concentrato per soluzione per infusione» 6 flaconcini in vetro di concentrato + 6 flaconcini in vetro di solvente.

Titolare A.I.C.: Nordmedica A/S, con sede legale e domicilio fiscale in Jagersborg Alle 164 - cap 2820 (Danimarca).

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06972

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glak»

Estratto determina AAM/PPA n. 912 del 25 settembre 2017

Trasferimento di titolarità: AIN/2017/1314.

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Genetic S.p.a. (codice fiscale 03696500655) con sede legale e domicilio fiscale in via della Monica n. 26 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno).

Medicinale: GLAK.

Confezione: A.I.C. n. 039117015 - «50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml,

alla società:

DOC Generici S.r.l. (codice fiscale 11845960159) con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40 - 20121 Milano.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06973

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vivinduo Febbre e Congestione Nasale».

Estratto determina AAM/PPA n. 913 del 25 settembre 2017

Trasferimento di titolarità: AIN/2017/1770.

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società E-Pharma Trento S.p.a. (codice fiscale 01420070227) con sede legale e domicilio fiscale in via Provina, 2 - 38123 Frazione Ravina - Trento (TN).

Medicinale: VIVINDUO FEBBRE E CONGESTIONE NASALE.

Confezioni:

A.I.C. n. 044921017 - «500 mg/60 mg granulato per soluzione orale» 8 bustine carta/pe/al/surlyn;

A.I.C. n. 044921029 - «500 mg/60 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine carta/pe/al/surlyn,

alla società: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. (codice fiscale 00395270481) con sede legale e domicilio fiscale in via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze (FI).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06974

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato e Colecalciferolo Vi.Rel».

Estratto determina AAM/PPA n. 914 del 25 settembre 2017

Trasferimento di titolarità: AIN/2017/1790.

Cambio nome: N1B/2017/1746.

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società VI.REL Pharma S.a.s. Di Carletto Lorella e C. (codice fiscale 07376270018) con sede legale e domicilio fiscale in Corso Vinzaglio 12 bis, 10121 - Torino (TO).

Medicinale: ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO VI.REL.

Confezioni:

A.I.C. n. 044517011 - «70 mg/5600 ui compresse» 2 compresse in blister alu/alu;

A.I.C. n. 044517023 - «70 mg/5600 ui compresse» 4 compresse in blister alu/alu;

A.I.C. n. 044517035 - «70 mg/5600 ui compresse» 12 compresse in blister alu/alu,

alla società: Pensa Pharma S.p.a. (codice fiscale 02652831203) con sede legale e domicilio fiscale in via Rosellini Ippolito, 12 - 20124 Milano (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO PENSA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06975

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prevex»

Estratto determina AAM/PPA n. 918 del 25 settembre 2017

Codice pratica: VC2/2015/718.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PREVEX, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

confezioni:

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 027372046 (base 10) 0U3BJG (base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al con calendario - A.I.C. n. 027372059 (base 10) 0U3BJV;

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 027372061 (base 10) 0U3BJX (base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 027372073 (base 10) 0U3BK9 (base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 027372085 (base 10) 0U3BKP (base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al con calendario - A.I.C. n. 027372097 (base 10) 0U3BL1 (base 32).

Forma farmaceutica compressa a rilascio prolungato.

Principio attivo felodipina.

Si autorizza, altresì, l'aggiornamento degli standard terms, delle confezioni già autorizzate:

A.I.C. n. 027372010:

da «5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse;

a «5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al con calendario;

A.I.C. n. 027372022:

da «10 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse;

a «10 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al con calendario;

A.I.C. n. 027372034:

da «10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse;

a «10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al con calendario.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio - Milano (MI), Palazzo Ferraris, via Ludovico Il Moro 6/C, cap 20080, codice fiscale 11991420156.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni «5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al divisibile per dose unitaria (A.I.C. n. 027372046), «5 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al con calendario (A.I.C. n. 027372059), «5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone hdpe (A.I.C. n. 027372061), «10 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al divisibile per dose unitaria (A.I.C. n. 027372085), «10 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al con calendario (A.I.C. n. 027372097) è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR medicinali soggetti a prescrizione medica.

Per la confezione «5 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in flacone hdpe (A.I.C. n. 027372073) è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 4, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06976

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Plendil»

Estratto determina AAM/PPA n. 919 del 25 settembre 2017

Codice pratica: VC2/2015/717.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PLENDIL, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

confezioni:

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al con calendario - A.I.C. n. 028162067 (base 10) 0UVG0M (base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 028162079 (base 10) 0UVG0Z (base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 028162081 (base 10) 0UVG11 (base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 028162093 (base 10) 0UVG1F (base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 028162105 (base 10) 0UVG1T (base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al con calendario - A.I.C. n. 028162117 (base 10) 0UVG25 (base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 028162129 (base 10) 0UVG2K (base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 028162131 (base 10) 0UVG2M (base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 028162143 (base 10) 0UVG2Z (base 32);

«5 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 028162156 (base 10) 0UVG3D (base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 028162168 (base 10) 0UVG3S (base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 028162170 (base 10) 0UVG3U (base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 028162182 (base 10) 0UVG46 (base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 028162194 (base 10) 0UVG4L (base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al con calendario - A.I.C. n. 028162206 (base 10) 0UVG4Y (base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 028162218 (base 10) 0UVG5B (base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 028162220 (base 10) 0UVG5D (base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 028162232 (base 10) 0UVG5S (base 32);

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 028162244 (base 10) 0UVG64 (base 32).

Forma farmaceutica compressa a rilascio prolungato.

Principio attivo: felodipina.

Si autorizza, altresì, l'aggiornamento degli standard terms, delle confezioni già autorizzate:

A.I.C. n. 028162030:

da «10 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse;

a «10 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al con calendario;

A.I.C. n. 028162042:

da «5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse;

a «5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al con calendario;

A.I.C. n. 028162055:

da «10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse;

a «10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al con calendario.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio - Milano (MI), Palazzo Ferraris, via Ludovico Il Moro 6/C, cap 20080, codice fiscale 00735390155.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni «5 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al con calendario (A.I.C. n. 028162067), «5 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al (A.I.C. n. 028162079), «5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al (A.I.C. n. 028162081), «5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al divisibile per dose unitaria (A.I.C. n. 028162093), «5 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al (A.I.C. n. 028162105), «5 mg compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al con calendario (A.I.C. n. 028162117), «5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al (A.I.C. n. 028162129), «5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone hdpe (A.I.C. n. 028162131), «5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone hdpe (A.I.C. n. 028162143), «10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al (A.I.C. n. 028162168), «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al (A.I.C. n. 028162170), «10 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al divisibile per dose unitaria (A.I.C. n. 028162182), «10 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al (A.I.C. n. 028162194), «10 mg
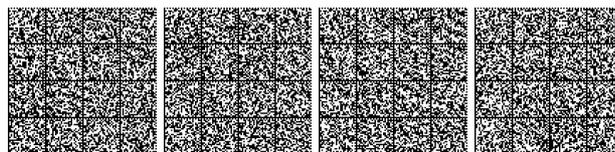
compresse a rilascio prolungato» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al con calendario (A.I.C. n. 028162206), «10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al (A.I.C. n. 028162218), «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone hdpe (A.I.C. n. 028162220), «10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone hdpe (A.I.C. n. 028162232) è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR medicinali soggetti a prescrizione medica.

Per le confezioni «5 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in flacone hdpe (A.I.C. n. 028162156) e «10 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in flacone hdpe (A.I.C. n. 028162244) è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 4, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06977

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 915 del 25 settembre 2017

Trasferimento di titolarità: AIN/2017/1530.

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Giovanni Ogna e Figli S.p.a. (codice fiscale n. 00881820153) con sede legale e domicilio fiscale in viale Zara n. 23, 20100 - Milano.

Medicinale: ARTICAINA OGNA.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

031530052 - «4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 50 tubofiale da 1,8 ml;

031530064 - «4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 50 tubofiale da 1,8 ml.

Medicinale: LIDOCAINA.

Confezione e numero di A.I.C.: 034454013 - «15% soluzione orale per mucosa» flacone da 50 g con micropompa dosatrice.

Medicinale: LIDOCAINA CLORIDRATO OGNA.

Confezione e numero di A.I.C.: 029753062 - «5% gel gengivale» tubo 30 g.

Medicinale: MEPIVACAINA CON ADRENALINA OGNA.

Confezione e numero di A.I.C.: 041841014 - «20 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 50 cartucce da 1,8 ml.

Medicinale: MEPIVACAINA OGNA.

Confezione e numero di A.I.C.: 041839010 - «30 mg/ml soluzione iniettabile» 50 cartucce da 1,8 ml.

Medicinale: SODIO CLORURO OGNA.

Confezione e numero di A.I.C.: 029767047 - «0,9% soluzione per irrigazione per uso dentale» flaconcino 250 ml.

Alla società: Giovanni Ogna e Figli S.r.l. (codice fiscale n. 09524420966) con sede legale e domicilio fiscale in via Figini n. 41, 20835 - Muggiò - Monza Brianza.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06989

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 911 del 25 settembre 2017

Trasferimento di titolarità: AIN/2017/1312.

Cambio nome: N1B/2017/1470.

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Hospira Italia S.r.l. (codice fiscale 02292260599), con sede legale e domicilio fiscale in via Orazio n. 20/22 - 80122 Napoli.

Medicinale ANZATAX.

Confezioni e numeri A.I.C.:

036303016 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flacone 5 ml;

036303028 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flacone 16,7 ml;

036303030 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flacone 25 ml;

036303042 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flacone 50 ml.

Medicinale CALCITRIOLO HOSPIRA.

Confezione A.I.C. n. 036851018 - «1 microgrammo/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 25 fiale da 1 ml.
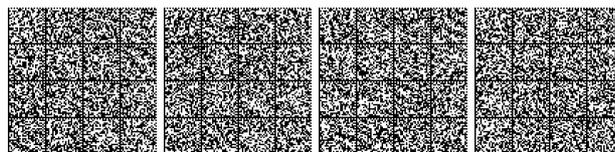
Medicinale CARBOPLATINO HOSPIRA.

Confezioni e numeri A.I.C.:

028491013 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone 5 ml;

028491025 - «150 mg/15 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone 15 ml;

028491037 - «450 mg/45 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone 45 ml;

028491076 - «600 mg/60 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone da 60 ml.

Medicinale CEFOTAXIME HOSPIRA.

Confezioni e numeri A.I.C.:

034992026 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

034992038 - «1000 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 4 ml;

034992040 - «1000 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 4 ml;

034992053 - «2000 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml.

Medicinale CISPLATINO HOSPIRA.

Confezioni e numeri A.I.C.:

034229017 - «10 mg/10 ml soluzione per infusione» 1 flaconcino da 10 ml;

034229029 - «50 mg/50 ml soluzione per infusione» 1 flaconcino da 50 ml;

034229031 - «100 mg/100 ml soluzione per infusione» 1 flaconcino da 100 ml.

Medicinale DESAMETASONE FOSFATO HOSPIRA.

Confezioni e numeri A.I.C.:

033961018 - «4 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale 1 ml;

033961020 - «8 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 2 ml;

033961032 - «4 mg/ ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 1 ml;

033961044 - «8 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 2 ml.

Medicinale DIAZEPAM HOSPIRA.

Confezioni e numeri A.I.C.:

030056016 - «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale 2 ml;

030056028 - «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml;

030056030 - «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 50 fiale 2 ml;

030056042 - «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 100 fiale 2 ml.

Medicinale DIPIRONE HOSPIRA.

Confezione A.I.C. n. 034141010 - «1 g/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml.

Medicinale EPSOCLAR.

Confezioni e numeri A.I.C.:

030705014 - «5.000 U.I./1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 1 ml;

030705026 - «25.000 U.I./5 ml soluzione per infusione» 10 fiale 5 ml;

030705038 - «25.000 U.I./5 ml soluzione per infusione» 1 flacone 5 ml;

030705040 - «25.000 U.I./5 ml soluzione iniettabile» 10 flaconi 5 ml.

Medicinale EPSODILAVE.

Confezioni e numeri A.I.C.:

034630018 - «250 UI/5 ml soluzione per pervietà dei cateteri» 10 fiale 5 ml;

034630020 - «300 UI/3 ml soluzione per pervietà dei cateteri» 10 fiale 3 ml;

034630032 - «500 UI/2 ml soluzione per pervietà dei cateteri» 10 fiale 2 ml.

Medicinale GENTOMIL.

Confezioni e numeri A.I.C.:

029314022 - «40 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 40 mg/2 ml;

029314046 - «160 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 160 mg/2 ml;

029314059 - «80 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 80 mg/2 ml.

Medicinale METILERGOMETRINA MALEATO HOSPIRA.

Confezione A.I.C. n. 032811010 - «0,2 mg/1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 1 ml.

Medicinale METOTREXATO HOSPIRA.

Confezioni e numeri A.I.C.:

028493017 - «5 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini;

028493029 - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini;

028493031 - «100 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini;

028493043 - «500 mg/20 ml soluzione iniettabile» 1 flacone;

028493056 - «1 g/10 ml soluzione iniettabile» 1 flacone.

Medicinale NALOXONE CLORIDRATO HOSPIRA.

Confezioni e numeri A.I.C.:

030068047 - «adulti 0,4 mg/1 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 1 ml;

030068050 - «adulti 0,4 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 1 ml;

030068062 - «adulti 0,4 mg/ml soluzione iniettabile» 50 fiale 1 ml;

030068074 - «adulti 0,4 mg/ml soluzione iniettabile» 100 fiale 1 ml.

Medicinale SANAVIR.

Confezione A.I.C. n. 033209014 - «250 mg polvere per soluzione per infusione» 3 flaconi.

Medicinale SOMATOSTATINA HOSPIRA.

Confezione A.I.C. n. 037365018 - «3 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 2 ml.

Medicinale TOMUDEX.

Confezione A.I.C. n. 031251010 - «2 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

Medicinale UROKINASI HOSPIRA.

Confezione A.I.C. n. 033556010 - «100.000 UI/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 2 ml.

Medicinale VITAMINA C HOSPIRA

Confezioni e numeri A.I.C.:

030709012 - «500 mg/5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale;

030709024 - «1000 mg/5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale.

Alla società: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157), con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71 - 04100 Latina.

Con variazione delle seguenti denominazione dei seguenti medicinali:

da «Calcitriolo Hospira» a «Calcitriolo Pfizer»;

da «Carboplatino Hospira» a «Carboplatino Pfizer Italia»;

da «Cefotaxime Hospira» a «Cefotaxime Pfizer»;

da «Cisplatino Hospira» a «Cisplatino Pfizer Italia»;

da «Desametasone Fosfato Hospira» a «Desametasone Fosfato Pfizer»;

da «Diazepam Hospira» a «Diazepam Pfizer»;

da «Dipirone Hospira» a «Dipirone Pfizer»;

da «Metilergometrina Maleato Hospira» a «Metilergometrina Maleato Pfizer»;

da «Metotrexato Hospira» a «Metotrexato Pfizer»;

da «Naloxone Cloridrato Hospira» a «Naloxone Cloridrato Pfizer»;

da «Somatostatina Hospira» a «Somatostatina Pfizer»;

da «Urokinasi Hospira» a «Urokinasi Pfizer»;

da «Vitamina C Hospira» a «Vitamina C Pfizer».

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06990

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 settembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1867
Yen	133,19
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,033
Corona danese	7,4402
Lira Sterlina	0,87938
Fiorino ungherese	310,25
Zloty polacco	4,2681
Nuovo leu romeno	4,5988
Corona svedese	9,5325
Franco svizzero	1,1562
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2725
Kuna croata	7,4902
Rublo russo	68,0714
Lira turca	4,1803
Dollaro australiano	1,4917
Real brasiliano	3,7128
Dollaro canadese	1,463
Yuan cinese	7,8599
Dollaro di Hong Kong	9,2738
Rupia indonesiana	15803,37
Shekel israeliano	4,1666
Rupia indiana	77,2635
Won sudcoreano	1343,33
Peso messicano	21,1283
Ringgit malese	4,9817
Dollaro neozelandese	1,6302
Peso filippino	60,154
Dollaro di Singapore	1,6031
Baht tailandese	39,292
Rand sudafricano	15,7539

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06978

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 settembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1787
Yen	131,99
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,056
Corona danese	7,4404
Lira Sterlina	0,87775
Fiorino ungherese	310,77
Zloty polacco	4,2824
Nuovo leu romeno	4,6013
Corona svedese	9,5473
Franco svizzero	1,1452
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2843
Kuna croata	7,493
Rublo russo	67,987
Lira turca	4,1739
Dollaro australiano	1,4944
Real brasiliano	3,7299
Dollaro canadese	1,4605
Yuan cinese	7,8189
Dollaro di Hong Kong	9,2083
Rupia indonesiana	15785,15
Shekel israeliano	4,1579
Rupia indiana	77,1935
Won sudcoreano	1341,55
Peso messicano	21,1825
Ringgit malese	4,9662
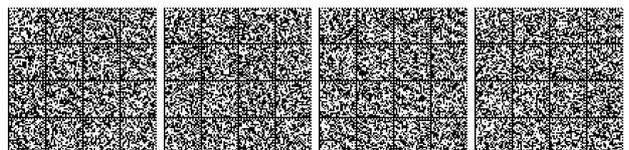
Dollaro neozelandese	1,6369
Peso filippino	60,018
Dollaro di Singapore	1,5968
Baht tailandese	39,139
Rand sudafricano	15,7329

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06979

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 settembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1741
Yen	132,6
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,045
Corona danese	7,4414
Lira Sterlina	0,87565
Fiorino ungherese	311,15
Zloty polacco	4,3027
Nuovo leu romeno	4,5986
Corona svedese	9,5885
Franco svizzero	1,1451
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3355
Kuna croata	7,4994
Rublo russo	68,267
Lira turca	4,1902
Dollaro australiano	1,4954
Real brasiliano	3,7357
Dollaro canadese	1,4554
Yuan cinese	7,7984
Dollaro di Hong Kong	9,1714
Rupia indonesiana	15779,9
Shekel israeliano	4,1659
Rupia indiana	77,153
Won sudcoreano	1341,1
Peso messicano	21,2435
Ringgit malese	4,9565
Dollaro neozelandese	1,6305
Peso filippino	59,89
Dollaro di Singapore	1,5964
Baht tailandese	39,109
Rand sudafricano	15,9062

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06980

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 settembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1778
Yen	132,56
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,041
Corona danese	7,4402
Lira Sterlina	0,87635
Fiorino ungherese	311,06
Zloty polacco	4,3122
Nuovo leu romeno	4,6003
Corona svedese	9,58
Franco svizzero	1,146
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3575
Kuna croata	7,4975
Rublo russo	68,3855
Lira turca	4,1994
Dollaro australiano	1,5054
Real brasiliano	3,7484
Dollaro canadese	1,4684
Yuan cinese	7,8436

Dollaro di Hong Kong	9,1977
Rupia indonesiana	15892,06
Shekel israeliano	4,1477
Rupia indiana	77,115
Won sudcoreano	1350,15
Peso messicano	21,3956
Ringgit malese	4,9839
Dollaro neozelandese	1,6363
Peso filippino	59,998
Dollaro di Singapore	1,601
Baht tailandese	39,327
Rand sudafricano	15,9189

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06981

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 settembre 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1806
Yen	132,82
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,981
Corona danese	7,4423
Lira Sterlina	0,88178
Fiorino ungherese	310,67
Zloty polacco	4,3042
Nuovo leu romeno	4,5993
Corona svedese	9,649
Franco svizzero	1,1457
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4125
Kuna croata	7,495
Rublo russo	68,2519
Lira turca	4,2013
Dollaro australiano	1,5075
Real brasiliano	3,7635
Dollaro canadese	1,4687
Yuan cinese	7,8534
Dollaro di Hong Kong	9,2214
Rupia indonesiana	15888,51
Shekel israeliano	4,1591
Rupia indiana	77,069
Won sudcoreano	1351,83
Peso messicano	21,4614
Ringgit malese	4,9827
Dollaro neozelandese	1,6354
Peso filippino	60,05
Dollaro di Singapore	1,6031
Baht tailandese	39,338
Rand sudafricano	15,944

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06982

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di medaglie al valore di Marina

Con decreto presidenziale n. 117 del 23 agosto 2017, è stata concessa la medaglia d'oro al valore di Marina al Primo Maresciallo nocchiere di porto Roberto Mangione, nato il 16 ottobre 1971 a Messina, con la seguente motivazione: «Comandante di Unità navale che, nel corso della missione internazionale "*Poseidon Rapid Intervention*", mettendo continuamente a repentaglio la propria vita ed effettuando oltre 50 missioni di soccorso con circa 7000 miglia nautiche, percorse spesso in ore notturne e in condizioni ambientali e meteo avverse, si distingueva per l'encomiabile valore, la non comune perizia marinaresca, salvando da sicura morte ben 928 migranti tra donne, uomini e bambini. Fulgido esempio di Sottufficiale che per il proprio operato, la sua abnegazione e il suo spirito di sacrificio, ha ricevuto riconoscimenti da numerosi consessi internazionali e il plauso delle più alte cariche dello Stato, dando lustro e decoro al Corpo di appartenenza, alla Marina Militare e alla Nazione». Mar Egeo, 24 gennaio - 26 marzo 2016.

Con decreto presidenziale n. 118 del 23 agosto 2017, è stata concessa la medaglia d'argento al valore di Marina al Primo Maresciallo nocchiere di porto Luciano Sebastio, nato il 16 ottobre 1971 a Taranto, con la seguente motivazione: «Comandante di Unità navale che, nel corso della missione internazionale "*Poseidon Rapid Intervention*", mettendo continuamente a repentaglio la propria vita ed effettuando numerose missioni di soccorso, spesso in ore notturne e in condizioni ambientali e meteo avverse, si distingueva per l'encomiabile valore, la non comune perizia marinaresca, salvando da sicura morte ben 426 migranti tra donne, uomini e bambini. Fulgido esempio di Sottufficiale che con il proprio operato, la sua abnegazione e il suo spirito di sacrificio, ha dato lustro e decoro al Corpo di appartenenza, alla Marina Militare e alla Nazione». Mar Egeo, 22 gennaio - 26 marzo 2016.

17A06941
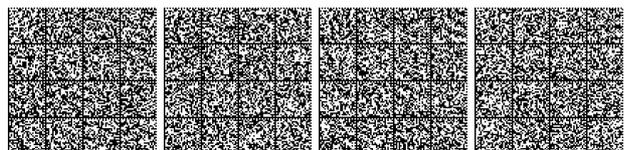
Concessione di medaglia d'argento al valore di Marina

Con decreto presidenziale n. 123 del 20 settembre 2017, è stata concessa la medaglia d'argento al valore di Marina al Secondo Capo Scelto Cilio Antonino, nato il 27 febbraio 1974 a Siracusa, con la seguente motivazione: «Operatore subacqueo OSSALC sui mezzi minori di Nave "Borsini", durante un'operazione di soccorso e salvataggio in mare nelle acque dello Stretto di Sicilia a favore di un gommone in precarie condizioni di galleggiabilità con a bordo più di 120 migranti, constatato che alcuni di essi erano già caduti in mare e che la situazione stava evolvendo al peggio, si gettava in acqua senza indugio e con straordinaria prontezza, riusciva a salvarne molti da morte sicura, tra i quali vi era una donna incinta ormai priva di sensi. Durante le fasi del soccorso ed in un contesto particolarmente rischioso, dimostrava brillanti capacità marinaresche ed esemplare coraggio, esponendo scientemente la propria vita a manifesto pericolo, contribuendo fattivamente alla riuscita dell'operazione. Splendida figura di Sottufficiale, fulgido esempio per tutto l'equipaggio, che con il suo operato ha contribuito ad esaltare l'efficienza e l'immagine della Marina Militare e della Nazione». Stretto di Sicilia, 5 settembre 2016.

17A06942

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato di rettifica relativo al decreto 22 settembre 2017, recante: Trasferimento notaio in esercizio

Con d.d. 11 ottobre 217 è stato rettificato il d.d. 22 settembre 2017, con il quale il notaio Achille Piccinelli Magnocavallo è stato trasferito alla sede di Brescia (d.n. di Brescia), nel senso che laddove è scritto «Achille Piccinelli Magnacavallo» leggasi «Achille Piccinelli Magnocavallo».

17A07081

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale del decreto 28 settembre 2017, di sostituzione del liquidatore dell'Istituto di Patronato e di assistenza sociale «Fenalca».

È pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione «Pubblicità Legale», il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 settembre 2017, con il quale, ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è stato nominato liquidatore del disciolto Patronato Fenalca il dott. Pietro Pennacchi in sostituzione del dott. Francesco Rippa.

17A07084

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «Traditional Welsh Caerphilly/Traditional Welsh Caerffili».

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 317 del 23 settembre 2017, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta della denominazione «Traditional Welsh Caerphilly/Traditional Welsh Caerffili» presentata dal Regno unito ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «formaggi», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

17A06961

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Unica Asseverazioni S.r.l.», in Lucera.

Con d.d. 2 ottobre 2017, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Unica Asseverazioni S.r.l.», con sede legale in Lucera (Foggia), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 04143870717, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al r.d. 22 aprile 1940, n. 531.

17A06985

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo ai riferimenti normativi al decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia di ordinamento scolastico nella provincia di Bolzano.».

Nelle note al decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia di ordinamento scolastico nella provincia di Bolzano.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 131 dell'8 giugno 2017, è stato riportato il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, erroneamente omettendo di evidenziare l'avvenuta soppressione del quinto comma («Gli attestati hanno validità di sei anni.») del medesimo art. 4 in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1982, n. 327.

Si riporta, di seguito, il testo vigente dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, quale nota ai riferimenti normativi contenuti nelle premesse e negli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76:

«Art. 4. – 2. *Per superare l'esame, il candidato deve raggiungere almeno il punteggio minimo fissato dai criteri di cui all'art. 3, comma 2.*
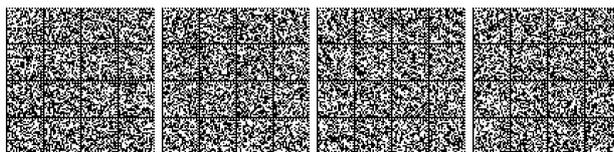
3. Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti sia ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate che ai livelli di competenza del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, e cioè:

1) licenza di scuola elementare ovvero livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;

2) diploma di istruzione secondaria di primo grado ovvero livello di competenza B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;

3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;

4) diploma di laurea ovvero livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, può sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di età e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del sedicesimo anno di età.

La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio.

Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a qualifiche superiori derivanti da provvedimenti del Commissario del Governo. Il punteggio minimo da attribuire a tale titolo è pari al quindici per cento del punteggio attribuibile complessivamente.».

17A07083

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-243) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00